Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — **Roma — Giovedì 23 Novembre** — **Numero 273**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. **32**;	L. **17**;	L. **9**
» a domicilio e nel Regno:	» **36**;	» **19**;	» **10**
Per gli Stati dell'Unione postale:	» **80**;	» **41**;	» **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **394** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico della legge Comunale e Provinciale 4 maggio 1898, n. 164;
Veduto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al Regolamento approvato con R. decreto 10 giugno 1889, n. 5921, ed a quelli approvati con Regi decreti 6 luglio 1890, n. 7036, e 19 agosto 1894, n. 386, è sostituito l'annesso Regolamento per l'esecuzione della legge Comunale e Provinciale, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 settembre 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale

TITOLO PRIMO

Autorità governative ed amministrative, e loro uffici

Art. 1.

Il prefetto dipende direttamente dal Ministro dell'interno ed eseguisce gli ordini degli altri Ministri nelle materie di loro competenza.

Esercita la sua sorveglianza su tutti i servizi governativi, provinciali e comunali, sui corpi morali, sulle società e imprese nelle quali lo Stato è interessato, sui funzionari e agenti addetti ai servizi dello Stato, proponendo ai rispettivi Ministeri quei provvedimenti che reputi opportuni nell'interesse della pubblica amministrazione.

Invia appositi commissari presso le amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza, che non possano per qualsiasi motivo funzionare, riferendone immediatamente al Ministro competente.

Provvede alla pubblicazione degli atti del Governo, in conformità della legge, e alla diramazione nella provincia di tutte le circolari e degli altri atti e provvedimenti, di cui sia obbligatoria la conoscenza.

Provvede alla pubblica sicurezza, a' termini delle disposizioni vigenti.

Può delegare ai sottoprefetti e commissari distrettuali le sue attribuzioni amministrative, per le quali non occorra l'intervento della giunta provinciale amministrativa, o di altro collegio deliberativo o consultivo, e purchè non si tratti di attribuzioni ad esso delegate dal potere centrale.

Fa ogni anno una relazione al Ministero dell'interno sulle condizioni economiche e morali della provincia e dei corpi morali in essa esistenti, nonchè sulle altre materie che gli siano indicate dal Ministro dell'interno e dagli altri Ministri.

Art. 2.

Il prefetto e, per la propria circoscrizione, il sottoprefetto, per richiedere la forza armata, devono rivolgersi all'autorità militare, nei casi e modi stabiliti dal R. decreto 5 gennaio 1899 per l'impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza.

Nei casi d'urgenza possono, come autorità di sicurezza pubblica, chiedere l'intervento della forza armata per mezzo di ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Ogni ufficio di prefettura e di sottoprefettura è ripartito secondo l'annessa tabella *(allegato n. 1)*.

Il prefetto può assegnare a ciascun consigliere la direzione di uno speciale servizio amministrativo.

Nei detti uffici devono tenersi, oltre alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, tutti i regolamenti delle amministrazioni provinciali e comunali e i registri indicati nell'*allegato n. 2*.

I locali e la mobilia per l'ufficio e l'alloggio sono forniti in conformità all'*allegato n. 3*.

Art. 4.

Il sottoprefetto è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal segretario della sottoprefettura, e, in difetto, dal sottosegretario.

Esso fa ogni anno un rapporto al prefetto sulle materie indicate al primo capoverso dell'articolo 1, relative al circondario.

Art. 5.

Il consiglio provinciale nella sessione ordinaria elegge i membri effettivi e i supplenti, che devono far parte della giunta provinciale amministrativa.

Gli eletti entrano in carica nella prima adunanza della giunta, che avrà luogo nel gennaio successivo.

L'estrazione a sorte de' membri, che devono rinnovarsi, è fatta dalla giunta stessa.

Art. 6.

Nel caso di decadenza, di morte o di dimissione di alcuno dei commissari elettivi della giunta provinciale amministrativa, il consiglio provinciale è convocato straordinariamente, per la surrogazione, nel termine di un mese.

I surroganti rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro predecessori e possono essere rieletti soltanto nel caso di altra surrogazione, purchè complessivamente non venga oltrepassato il quadriennio di cui all'articolo 10 della legge.

La decadenza per causa delle incompatibilità o degli impedimenti, di cui all'articolo 11 della legge, è pronunziata dalla giunta medesima, sentito l'interessato.

Nei casi di scadenza o dimissioni non occorre alcuna dichiarazione della giunta.

Art. 7.

A ciascun membro elettivo della giunta provinciale amministrativa è assegnata, per ogni giorno di seduta, una indennità di presenza di lire 10. Questa, per i membri non residenti abitualmente nel capoluogo, è determinata in lire 15. È esclusa qualsiasi altra indennità per spese di viaggio o per altro titolo.

La somma complessiva è stanziata nel bilancio provinciale e pagata dal tesoriere provinciale sulle note approvate dal presidente.

Art. 8.

La giunta provinciale amministrativa si riunisce nell'ufficio di prefettura.

È assistita da impiegati della prefettura.

Tiene il suo carteggio per mezzo del prefetto.

Esercita le sue attribuzioni a norma di apposito regolamento interno, da essa approvato.

Art. 9.

L'ufficio di segreteria della giunta provinciale amministrativa tiene il registro delle deliberazioni del collegio, quello dei termini assegnati nelle ordinanze interlocutorie, nonchè il registro dei membri intervenuti alle singole adunanze, il quale, firmato da essi in ciascuna seduta, è presentato al consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

Deve avere inoltre un registro di protocollo generale e, in corrente, un indice alfabetico per la ricerca delle carte.

Art. 10.

Per l'esercizio delle attribuzioni conferite dalla legge alla giunta provinciale amministrativa, questa delibera con l'intervento della maggioranza de' membri che la compongono, secondo l'articolo 10 della legge.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

Le ordinanze emesse per l'istruzione degli atti sono sottoscritte dal presidente e dal segretario; le decisioni definitive, dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 11.

Se un ricorso presentato alla giunta provinciale amministrativa riguardi l'interesse diretto di terzi, essa ordina che, per cura del ricorrente, venga notificato a ciascun interessato nel termine di legge, o, in mancanza, in quello da essa stabilito, e sospende l'esame dell'affare finchè non consti della seguita notificazione.

Art. 12.

La giunta provinciale amministrativa prende le sue decisioni in base agli atti prodotti.

Essa può, quando lo creda utile, invitare tutte le parti interessate a comparire personalmente, o per mezzo di rappresentanti legali, per ottenere schiarimenti e ragguagli circa i fatti di sua competenza.

Può ordinare alle amministrazioni sottoposte alla sua tutela e agl'interessati, e richiedere alle autorità governative, la produzione dei documenti e degli schiarimenti, che ritenga necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

Può ordinare inchieste, perizie, verificazioni e accessi sui luoghi, a spese delle amministrazioni o delle parti interessate.

I rappresentanti delle amministrazioni e gl'interessati hanno diritto di presentare memorie e documenti, l'elenco dei quali è sottoscritto da chi li produce e dal segretario della giunta.

Art. 13.

Le ordinanze emesse dalla giunta provinciale amministrativa non possono essere impugnate che insieme al provvedimento definitivo.

Art. 14.

I provvedimenti della giunta devono essere motivati.

Tuttavia, ove si tratti di deliberazioni o di atti per la cui esecutorietà la legge richieda la semplice approvazione, che non diano luogo ad alcuna osservazione e contro i quali non sia stato proposto alcun ricorso o reclamo, la decisione della giunta può essere espressa con la formola: *si approva*.

Art. 15.

Spetta al prefetto, come presidente della giunta:

1° di determinare il giorno per le sedute;

2° di proporre l'ordine del giorno;

3° di distribuire gli affari tra i membri della giunta;

4° di provvedere all'esecuzione delle deliberazioni della giunta;

5° di curare che siano eseguite le occorrenti notificazioni alle amministrazioni e agl'interessati;

6° di prendere i provvedimenti richiesti dal buon andamento del servizio.

Art 16.

Le sedute sono annunciate ai membri della giunta con avviso notificato loro almeno ventiquattr'ore prima.

L'avviso enuncia il giorno e l'ora della seduta.

Il segretario redige il verbale della seduta, a norma della legge e della prima parte dell'articolo 99 del presente regolamento.

Art. 17.

Le notificazioni degli atti sono eseguite dai messi comunali, salvo i casi nei quali la legge prescriva che debbano farsi nelle forme giudiziarie.

Le parti interessate hanno diritto di aver copia, a loro spese, dei provvedimenti che le riguardano.

TITOLO SECONDO
Elezioni amministrative

—

Art. 18.

Non possono essere contemporaneamente membri della commissione elettorale comunale gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero e il genero.

Art. 19.

Il segretario della commissione comunale è nominato con decreto del presidente di essa e scelto fra gli impiegati del comune in pianta stabile, muniti di patente di segretario.

Art. 20.

Le sedute della commissione comunale sono pubbliche.

La commissione è presieduta dal sindaco, e, in mancanza di esso, da chi ne fa le veci, e ha sede negli uffici del comune.

Con avviso, da affiggersi all'albo pretorio, sono indicati i giorni e le ore delle adunanze.

Ciascun componente la commissione è invitato almeno ventiquattr'ore prima della seduta.

Il messo comunale consegna l'invito al domicilio od alla dimora del commissario, e, ove lo trovi in casa, se ne fa rilasciare ricevuta. In caso contrario, riferisce in apposito verbale di non averlo rinvenuto, indicando la casa di abitazione del commissario, dove si è recato, e la persona alla quale ha consegnato l'invito, unendo la ricevuta, se essa fu in grado di rilasciarla.

Nei casi in cui non possa aver luogo la consegna dell'invito nel modo anzidetto, il messo presenta immediatamente al sindaco il relativo verbale.

Art. 21.

Qualora la commissione non compia le operazioni prescritte nei termini assegnati dalla legge, il prefetto invia nel comune un suo commissario, il quale si sostituisce al sindaco ed alla commissione, procedendo a tutte le operazioni indicate dalla legge.

Il commissario redige apposito verbale, per accertare lo stato delle cose, ed informa il prefetto delle cause che hanno determinato il ritardo, per gli ulteriori provvedimenti, a' termini dell'articolo 38 della legge.

Competono le medesime facoltà al prefetto, anche quando la commissione non possa funzionare per mancanza di membri necessari alla validità delle sedute, sia che ciò avvenga per dimissioni, sia per altre cause, ed il consiglio comunale non abbia provveduto a tempo opportuno alla loro nomina o surrogazione.

Art. 22.

Le funzioni di componente la commissione elettorale comunale o provinciale sono gratuite.

Art. 23.

L'ufficio di segreteria della commissione elettorale provinciale deve tenere in corrente un registro speciale, firmato in ciascun mezzo foglio dal presidente, in cui devono notarsi, in separate colonne, il giorno dell'arrivo e quello della restituzione di ciascuna lista, i reclami presentati coi relativi documenti e le decisioni della commissione.

Art. 24.

Il notaio, nell'autenticazione della domanda per la iscrizione di cui all'articolo 30 della legge, deve dichiarare che l'elettore ha scritto e sottoscritto senza copiare e senza aiuto di dettatura.

Art. 25.

Qualora nella lista vi siano più elettori con lo stesso nome e cognome e con la stessa paternità, deve aggiungersi anche il nome della madre.

Art. 26.

Insieme con l'esemplare de' ruoli delle imposte dirette, di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 35 della legge, gli esattori devono spedire agli uffici comunali un esemplare, certificato conforme all'originale, degli ultimi ruoli delle tasse comunali approvati e resi esecutori prima dell'epoca della revisione delle liste.

I ruoli delle imposte dirette devono essere dell'anno precedente, con le variazioni relative all'anno della revisione.

I ruoli tutti sono spediti dal presidente della commissione comunale a quello della provinciale, uniti agli atti e documenti indicati nell'articolo 43 della legge.

Art. 27.

Nell'applicazione del primo capoverso dell'articolo 57 della legge dovendosi assegnare una popolazione che non formi frazione a sè, spetta all'apprezzamento della giunta provinciale amministrativa il farne l'assegnazione ad una piuttosto che ad altra frazione.

Se nel riparto, oltre al numero intero, vi sia una quantità frazionaria più o meno rilevante di popolazione, deve assegnarsi un consigliere di più alla frazione in cui l'avanzo sia maggiore.

La decisione della giunta provinciale amministrativa, di cui al secondo capoverso di detto articolo, deve prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell'intero consiglio comunale e la elezione dei nuovi consiglieri, in conformità dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso.

Art. 28.

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente, le liste elettorali di ciascuna frazione sono formate dalla commissione comunale in conformità dell'articolo 26 della legge.

L'elettore per censo, o che ad altro titolo unisca anche il censo, è iscritto nella lista della frazione in cui paga il censo maggiore.

L'elettore per capacità è iscritto nella lista della frazione in cui ha il domicilio.

Nessuno può essere iscritto nelle liste di più frazioni dello stesso comune.

Le medesime norme si osservano anche nella formazione delle liste per la elezione dei consiglieri provinciali nei comuni divisi in più mandamenti, che abbiano separati consiglieri provinciali.

Gli elettori delle frazioni o dei mandamenti votano esclusivamente per la scelta dei consiglieri attribuiti alla frazione o al mandamento cui appartengono; ma possono sceglierli anche fra gli eleggibili delle altre frazioni o degli altri mandamenti.

Art. 29.

Quando il consiglio comunale sia sciolto, il commissario straordinario assume la presidenza dell'ufficio elettorale provvisorio e del definitivo, nel caso in cui dovrebbe essere assunta dal sindaco, a' termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 63 della legge.

Art. 30.

Nel caso di sospensione delle operazioni elettorali, previsto

dall'articolo 75 della legge, deve stendersi processo verbale, così della chiusura e del suggellamento come della riapertura e del dissuggellamento dell'urna.

Al riprendersi delle operazioni elettorali deve accertarsi e dichiararsi nel verbale se i suggelli siano intatti.

Art. 31.

Compiuto lo scrutinio, e prima ancora di proclamare il risultato della votazione, l'ufficio elettorale deve verificare se i candidati, che hanno riportato maggior numero di voti, presentino i requisiti voluti per essere eleggibili: il presidente ne interpella ad alta voce l'adunanza, scrivendo poi nel verbale i motivi d'ineleggibilità denunziati dagli elettori presenti contro alcuno dei candidati.

L'ufficio, anche quando dichiari sussistente qualche motivo d'ineleggibilità, registra nel verbale i voti dati al candidato ritenuto ineleggibile, indicando nel verbale stesso i motivi della sua risoluzione.

L'ufficio deve parimenti far menzione, nel verbale, delle proteste presentate, ancorchè le abbia rigettate.

Dopo queste operazioni si proclama il risultato della votazione.

Art. 32.

I consigli comunali e provinciali e le giunte provinciali amministrative non possono ingerirsi nelle operazioni elettorali, se non sia presentato loro un ricorso.

Il ricorso al consiglio comunale dev'essere depositato, entro dieci giorni dalla notificazione, nella segreteria del comune. Il segretario deve rilasciare ricevuta dell'eseguito deposito.

Le giunte provinciali amministrative e i consigli provinciali non possono conoscere che delle questioni le quali abbiano formato oggetto rispettivamente di una decisione del consiglio comunale o della deputazione provinciale.

I consigli comunali e le deputazioni provinciali conoscono dei ricorsi, ancorchè riguardino questioni non sollevate nell'ufficio elettorale.

I ricorsi alla giunta provinciale amministrativa e al consiglio provinciale devono notificarsi anche al comune e alla provincia, nelle persone del sindaco e del presidente della deputazione provinciale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento al ricorrente. La prova della eseguita notificazione deve, poi, depositarsi insieme col ricorso, rispettivamente nella segreteria della giunta o del consiglio, entro dieci giorni dalla notificazione.

Art. 33.

Il riparto dei consiglieri provinciali per mandamenti, prescritto dall'articolo 89 della legge, si fa in ragione di popolazione.

Le successive modificazioni, che possano occorrere in dipendenza degli articoli 113 e seguenti della legge, oppure nei casi di aumento o di riduzione del numero dei mandamenti, sono approvate con decreto prefettizio.

Art. 34.

Se il consiglio provinciale sia sciolto nel tempo designato per la nomina dei componenti la commissione elettorale provinciale, di cui all'articolo 42 della legge, la nomina è fatta dal consiglio appena ricostituito.

Se il consiglio sia sciolto al tempo designato per la revisione delle liste elettorali, funziona la commissione dell'anno precedente.

Art. 35.

Nel caso di scioglimento del consiglio provinciale, previsto dall'articolo 296 della legge, spetta alla commissione straordinaria di compiere anche gli atti di cui è cenno nel primo capoverso dell'articolo 95 della legge stessa.

TITOLO TERZO

Dell' amministrazione comunale

CAPO I.

Dell'ufficio e del segretario comunale

Art. 36.

Nel caso previsto dal secondo capoverso dell'articolo 112 della legge, devono essere sempre distinti i registri e le carte di spettanza di ciascun comune, ed essere custoditi nella sala delle adunanze consigliari o in altra attigua, in armadi separati, muniti di serratura a chiave.

La chiave rimane presso il segretario, il quale ha la responsabilità dei registri e delle carte.

Art. 37.

Ogni comune deve avere un albo pretorio, in luogo accessibile al pubblico, per le pubblicazioni che la legge prescrive.

La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

Art. 38.

In ogni comune la giunta municipale deve deliberare un orario, durante il quale l'ufficio comunale dovrà tenersi aperto al pubblico.

Art. 39.

Per essere nominato segretario comunale, occorre provare:

1° di essere cittadino italiano e maggiore di età;

2° di aver sempre tenuto buona condotta morale e civile e di non essere mai incorso in una delle condanne per le quali, ai termini dell'articolo 22 della legge, non si può essere nè elettori nè eleggibili;

3° di aver conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico;

4° di aver ottenuto la patente d'idoneità in seguito ad esame.

Gli impiegati di prima e di seconda categoria del Ministero dell'interno e delle prefetture possono, dopo cinque anni di servizio, essere nominati segretari comunali, indipendentemente dalla patente d'idoneità.

Nei comuni aventi una popolazione inferiore ai mille abitanti, il maestro elementare può, con l'autorizzazione del prefetto, essere incaricato, di anno in anno, delle funzioni di segretario comunale, sebbene non sia provveduto della relativa patente di idoneità, purchè abbia i requisiti voluti dai numeri 1 e 2 del presente articolo. L'indennità annuale da assegnarglisi dal comune non può eccedere il terzo del minimo legale del suo stipendio di maestro.

Art. 40.

Le norme per gli esami sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, che fissa le epoche nelle quali saranno dati, con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi agli esami, i candidati devono produrre i documenti comprovanti che possiedono i titoli di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e che hanno compiuto il 18° anno di età.

La patente d'idoneità non può rilasciarsi a chi non abbia compiuto il 21° anno.

Art. 41.

Quando l'abilitato all'ufficio di segretario comunale sia incorso in una delle condanne, di cui all'articolo 22 della legge, il prefetto che ha rilasciata la patente d'idoneità procede all'annullamento della medesima, dandone avviso agli altri prefetti e ai comuni della provincia.

Art. 42.

Per la nomina a segretario comunale, a parità di condizioni, è preferito chi abbia fatto un tirocinio pratico di un anno presso qualche ufficio municipale.

La prova del tirocinio deve risultare da certificato rilasciato dalla giunta del comune, in cui fu compiuto, e munito del *visto* del prefetto della provincia.

Art. 43.

Rimangono salvi i diritti acquisiti da coloro che ottennero la patente d'idoneità prima della pubblicazione del presente regolamento.

Nella prima sessione d'esami, che sarà tenuta dopo la pubblicazione del regolamento stesso, saranno ammessi anche coloro che, essendo muniti di sola licenza ginnasiale o tecnica, siano da cinque anni in servizio presso un ufficio di segreteria comunale, in seguito a nomina regolare.

Art. 44.

Il segretario è responsabile d'ogni incombenza che debba essere eseguita dall'ufficio comunale.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione, il segretario deve sostenere la spesa del commissario, che il prefetto o il sottoprefetto, a'termini dell'articolo 193 della legge, abbia inviato sul luogo per la spedizione dell'affare in ritardo.

Sono tenuti nello stesso modo alla indicata spesa, nella proporzione che sarà determinata dal prefetto o sottoprefetto, gli altri impiegati comunali ai quali risultasse imputabile la verificata negligenza o dilazione.

Queste spese sono anticipate dalla cassa del comune, salvo il rimborso per via di ritenuta sullo stipendio degli impiegati colpevoli.

Art. 45.

Gli inventari, di cui all'articolo 158 della legge, devono essere vidimati dal sindaco e dal segretario.

Della loro regolarità e della conservazione di tutti i titoli, degli atti, delle carte e scritture di spettanza del comune, sono responsabili il segretario e il sindaco.

Non si possono estrarre carte dall'archivio, nè esportarle dall'ufficio comunale, senza l'ordine in iscritto del sindaco o della giunta al segretario, il quale restituisce l'ordine quando le carte gli vengono ritornate.

Il segretario è responsabile della custodia e dell'uso del bollo comunale.

Art. 46.

In ogni comune il segretario deve tenere in corrente e in ordine cronologico le leggi e i decreti appartenenti all'edizione ufficiale, i registri, gli elenchi e gli atti indicati nell'*allegato n. 4*, obbligatori per i comuni, oltre a quelli speciali prescritti da leggi e da regolamenti.

Art. 47.

L'esazione dei diritti di segreteria o di stato civile è fatta a cura del segretario comunale, il quale, alla fine di ciascun mese, ne deve versare il prodotto nella cassa comunale.

Per tale esazione servono i registri indicati al n. 17 dell'*allegato n. 4*, i quali devono essere compilati secondo i modulo prescritto da speciali istruzioni.

Questi registri devono essere tenuti in conformità delle vigenti leggi sul bollo e vidimati in ogni mezzo foglio dal sindaco.

Ogni quietanza è controdistinta dal numero progressivo.

Il registro delle esazioni fatte dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno deve essere unito al conto consuntivo del comune.

Tali disposizioni sono anche applicabili nei comuni nei quali l'esazione dei diritti è ceduta ai segretari comunali, a' termini dell'articolo 2 del Regio decreto 25 ottobre 1881, n. 475.

Art. 48.

Quando il segretario comunale sia obbligato a recarsi per affari d'ufficio fuori della sua residenza, non gli si può assegnare una indennità giornaliera superiore a quella stabilita per gli impiegati governativi col Regio decreto 14 settembre 1862, n. 840, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

CAPO II.

Del consiglio comunale

Art. 49.

Nel numero fissato dall'articolo 122 della legge non devono computarsi i consiglieri presenti, quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti od affini abbiano interesso, a' termini della prima parte dell'articolo 273 della legge stessa.

I consiglieri che depongono nell'urna una scheda bianca, o dichiarano d'astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Non si computano i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 50.

Quando in seguito alla convocazione del consiglio, la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto inscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero.

Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati dall'articolo 120 della legge.

Art. 51.

Il consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

In tal caso il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

L'esclusione del segretario comunale è di diritto, quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'articolo 273 della legge.

Art. 52.

Le copie, di cui nel capoverso dell'articolo 123 della legge, devono essere certificate conformi all'originale dal segretario comunale, vistate dal sindaco o da chi ne fa le veci, e munite del bollo del comune.

Per tali copie non si possono esigere tasse od emolumenti maggiori di quelli stabiliti dalla tariffa annessa al presente regolamento (*allegato n. 5*).

Il segretario certifica, in margine, della tassa o dell'emolumento percepito.

Nessun emolumento è dovuto quando la copia sia richiesta nell'interesse dello Stato e nei casi previsti da speciali disposizioni di legge.

Se gli uffici comunali ricusino o indugino a dare le copie suddette, il prefetto o il sottoprefetto, su ricorso degli interessati, possono provvedere a senso degli articoli 193 della legge e 44 del presente regolamento.

Il certificato della seguita pubblicazione delle deliberazioni consigliari deve far menzione se siansi prodotte opposizioni contro di esse.

Art. 53.

Per i comuni riuniti in consorzio, ciascun consiglio nomina i propri rappresentanti per deliberare collegialmente coi rappresentanti degli altri comuni.

Sono applicabili alle deliberazioni delle rappresentanze consorziali le disposizioni relative alle deliberazioni comunali.

CAPO III.

Della giunta municipale

Art. 54.

All'elezione dei membri della giunta il consiglio comunale procede nella prima seduta della sessione autunnale.

Art. 55.

La votazione per la nomina degli assessori effettivi deve farsi prima di quella dei supplenti.

È assessore anziano colui che, fra gli effettivi, abbia riportato il maggior numero di voti e, nel caso di parità di voti, l'anziano di età.

Art. 56.

Nel caso preveduto dall'articolo 130 della legge, il ballottaggio ha luogo fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti, comprendendovi, in caso di parità di voti, tutti quelli che ebbero voti pari.

Art. 57.

I consiglieri eletti a far parte della giunta entrano in carica non appena la deliberazione, con la quale furono nominati, sia divenuta esecutiva.

Però quelli eletti in seguito a elezioni generali entrano in carica immediatamente.

Gli assessori supplenti non possono prender parte alle deliberazioni della giunta, se non in caso di mancanza o assenza degli effettivi.

CAPO IV.

Del sindaco

Art. 58.

Il triennio della durata in ufficio del sindaco decorre dal giorno in cui sia divenuta esecutoria la deliberazione di nomina.

La nuova nomina per compiuto triennio è fatta dal consiglio rinnovato in seguito alle elezioni parziali.

Chi surroga il sindaco anzi tempo scaduto rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 59.

Il sindaco presta il giuramento innanzi al prefetto o all'autorità da questo delegata.

Il distintivo del sindaco consiste in una fascia tricolore in seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cinta intorno ai fianchi.

La fascia dev'essere foggiata nel modo indicato nell'*allegato n. 6*.

Art. 60.

Il sindaco delega un assessore a supplirlo in caso di bisogno.

Può fare anche speciali delegazioni ai singoli assessori.

Le delegazioni devono essere partecipate all'autorità governativa.

Art. 61.

Il delegato del sindaco nelle borgate o frazioni di cui all'articolo 153 della legge, deve presentare nella sessione di primavera una relazione al sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle medesime, e di essa vien data comunicazione al consiglio.

Il delegato può rilasciare certificati e attestati sui fatti che sono relativi alle sue attribuzioni di ufficiale del governo.

CAPO V.

Dei regolamenti e delle tasse comunali

Art. 62.

I comuni, con regolamenti di polizia urbana, stabiliscono norme:

1° per l'annona, dichiarando le regole e le cautele opportune per la fabbricazione, per lo smercio dei commestibili e delle bevande, nonchè per l'esercizio delle arti relative;

2° per le mete o calmieri dei generi annonari di prima necessità, da imporsi temporaneamente quando le circostanze locali o le consuetudini ne giustifichino l'opportunità;

3° per la nettezza dell'abitato e dei cortili interni delle case; circa il modo e il tempo di costruire, mantenere e spurgare i luoghi e depositi immondi;

4° per lo sgombero delle immondezze e della neve dalle vie e da altri luoghi pubblici, e per l'inaffiamento di tali luoghi e vie;

5° circa gli obblighi dei privati in ordine alla sistemazione o conservazione dei canali di spurgo e degli scoli, dei selciati, fossi e stillicidi sui luoghi pubblici, fissando la competenza passiva per tali spese;

6° per mantenere la libera circolazione ne' luoghi pubblici, per regolare il corso pubblico, e per rimuovere i pericoli derivanti dalla costruzione o riparazione di strade, ponti, fabbriche, depositi di materiale, scavi e da altre simili cause;

7° per vietare il passaggio, in certi luoghi o in certe ore, dei veicoli o degli animali, quando ne sia dimostrata la necessità, salvo quanto è stabilito dal regolamento 16 dicembre 1897, n. 540, sui velocipedi; per determinare gli spazi per le fiere, i mercati e i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;

8° per l'uso dei bagni in luogo pubblico;

9° per la custodia e circolazione dei cani;

10° per l'ammasso, il deposito e la custodia delle materie accendibili; circa le altre cautele necessarie per evitare gli incendi, tanto nell'abitato che nelle campagne, e i provvedimenti relativi alla loro pronta estinzione;

11° per l'esercizio delle professioni e dei mestieri rumorosi o altrimenti incomodi.

Possono pure coi regolamenti stessi dettar norme per impedire l'abuso del suono delle campane e per il servizio dei portieri.

È altresì in facoltà dei comuni di provvedere ad altri oggetti consimili a quelli indicati nel presente articolo, che non siano già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali dello Stato.

In nessun caso i comuni possono prescrivere l'uso di mezzi o di oggetti, che non siano nel dominio pubblico, o il cui monopolio appartenga ad altri per privilegio, senza che sia convenuta coi proprietari dei privilegi una tariffa che escluda ogni abuso. Questa tariffa dev'essere sottoposta all'approvazione dell'autorità cui spetta di approvare il regolamento.

Art. 63.

I comuni provvedono con regolamenti di polizia rurale:

1° per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;

2° per condurre e custodire gli animali al pascolo e per impedire i furti campestri;

3° per evitare i passaggi abusivi nelle private proprietà;

4° per i consorzi riguardanti l'uso delle acque od altri oggetti, quando interessino la maggior parte degli abitanti o delle terre di un comune o di una frazione;

5° per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione e allo scolo, specialmente nei terreni bonificati e fognati;

6° per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;

7° per la manutenzione e la polizia delle strade vicinali, in quanto non vi provvedano le leggi e i regolamenti generali;

8° per il divieto di trasportare carichi in modo contrario alla conservazione in buono stato delle strade;

9° circa i tempi e i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame e delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi o regolamenti generali.

Art. 64.

Sono materie dei regolamenti edilizi le norme concernenti:

1° la formazione delle commissioni edilizie;

2° la determinazione del perimetro dell'abitato, a cui si devono intendere circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;

3° le costruzioni, i restauri, le demolizioni e gli obblighi relativi dei proprietari, all'oggetto che non sia impedita la viabilità o non sia deturpato l'aspetto dell'abitato;

4° l'intonaco e le tinte dei muri e delle facciate, quando la loro condizione deturpi l'aspetto dell'abitato, rispettando gli edifizi di carattere monumentale sì pubblici che privati;

5° l'altezza massima dei fabbricati in relazione all'ampiezza elle vie e dei cortili;

6° le sporgenze di qualunque genere sulle vie e piazze pubbliche;

7° i lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sottosuolo e la forma delle ribalte destinate a dar luce od accesso ai luoghi di pubblico passaggio;

8° la posizione e la conservazione dei numeri civici;

9° la formazione, la conservazione e il restauro dei marciapiedi, dei lastricati, dei portici e dei selciati nelle vie e piazze;

10° la visita dei lavori in costruzione, da farsi giornalmente da un delegato del municipio, accompagnato da un funzionario di pubblica sicurezza, o, in mancanza, da un graduato dei Reali carabinieri, ove esista, al fine di prevenire disgrazie.

Art. 65.

I comuni devono compilare un regolamento speciale per tutti gli impiegati e salariati comunali.

Esso deve stabilire, tra l'altro:

a) i ruoli organici del personale per i diversi servizi, fissando il numero, la categoria, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario degli inservienti o agenti.

Per questi ultimi non si possono adottare divise o distintivi di grado simili a quelli dell'esercito e dell'armata, degli agenti doganali o delle guardie di città;

b) i requisiti per la nomina, fra i quali sono indispensabili quelli dei numeri 1 e 2 dell'articolo 39;

c) le attribuzioni, i diritti e i doveri degli impiegati e dei salariati, con divieto di assegnare compensi speciali se non deliberati dal consiglio e in ragione di meriti e titoli di eccezionale operosità e di lavori straordinari effettivamente prestati;

d) le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute o di famiglia, le dimissioni, i collocamenti a riposo, il conseguimento delle indennità o pensioni, le quali non possono esser mai più favorevoli di quelle stabilite per i funzionari governativi;

e) le punizioni disciplinari (ammonizione, ammenda, sospensione, licenziamento, destituzione), con l'avvertenza che chi sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 22 della legge, o per qualsiasi delitto per cui sia stato rilasciato mandato di cattura, resta sospeso fino a giudizio definitivo.

Art. 66.

Fra le tariffe, che le giunte municipali sono autorizzate a stabilire dall'articolo 135, n. 9, della legge, non sono comprese quelle delle barche o di altri mezzi di trasporto nei porti marittimi, le quali continuano ad essere stabilite dai capitani dei porti, coll'autorizzazione del Ministero della marina, conformemente al disposto degli articoli 163 e 187 del codice per la marina mercantile e 837 del relativo regolamento, approvato col Regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2ª.

Art. 67.

Nelle epoche fissate dai rispettivi regolamenti deve formarsi la matricola delle singole tasse comunali, e pubblicarsi, per non meno di 15 giorni, all'albo pretorio.

Le nuove iscrizioni e le variazioni in confronto dell'anno precedente sono notificate, entro lo stesso termine, agli interessati, per mezzo del messo comunale.

Decorso il termine per i reclami, la giunta municipale compila, in base alla matricola, il ruolo delle partite non contestate o definite, che, dopo essere stato vistato dal prefetto e pubblicato per otto giorni, è messo in riscossione.

Contro le risultanze del ruolo si può ricorrere al prefetto, soltanto per iscrizione di partite contestate o non definite, per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale. Il prefetto può, in tali casi, sospendere la riscossione delle partite controverse, ordinando la rettifica dell'errore e la regolarizzazione della procedura.

Qualora la giunta municipale non prepari o non trasmetta i ruoli entro i termini prescritti, ovvero li abbia compilati irregolarmente, dando luogo a reclami per la non equa ripartizione dei tributi, il prefetto promuove, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa.

Possono compilarsi matricole e ruoli principali e suppletivi per le tasse previste nel bilancio dell'anno in corso e per i due precedenti.

I provvedimenti del prefetto, di cui nel presente articolo, sono definitivi.

Capo VI.
Della vigilanza e ingerenza governativa e delle attribuzioni della giunta provinciale amministrativa sull'amministrazione comunale

Art. 68.

I processi verbali delle deliberazioni dei consigli comunali o delle giunte municipali, di cui all'articolo 188 della legge, devono trasmettersi al prefetto o sottoprefetto in duplice copia per ogni singolo oggetto, affinchè una sia conservata all'archivio della prefettura o della sottoprefettura.

Quando si tratti di deliberazioni prese in seconda convocazione, si deve unire anche il verbale della prima adunanza, di cui alla prima parte dell'articolo 50 del presente regolamento.

Art. 69.

Le deliberazioni, gli atti e i conti, per la cui validità la legge espressamente richieda l'approvazione di un'autorità superiore, non sono esecutorî, quand'anche muniti del *visto*, se non interviene quest'approvazione. Nè le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive, a' termini del primo capoverso dell'articolo 191 della legge.

Il *visto* di esecutorietà e il decreto di approvazione dei bilanci devono essere apposti a piè dei medesimi.

Prima di vistare i ruoli delle tasse, il prefetto o il sottoprefetto deve accertarsi ch'essi siano in corrispondenza alle somme preventivate in bilancio e in conformità ai regolamenti e alle tariffe speciali, che li riguardano.

Art. 70.

Spetta al prefetto annullare le deliberazioni dei consigli che contravvengono alla disposizione dell'articolo 288 della legge.

Art. 71.

Il prefetto nomina gli agenti di custodia delle carceri mandamentali, ed ha facoltà di sospenderli o di rimuoverli.

Appone il *visto* alle patenti di nomina, che il comune rilascia ai propri agenti incaricati della riscossione o della vigilanza del dazio consumo.

Art. 72.

Ai commissari prefettizi, che reggono provvisoriamente le amministrazioni comunali, a' termini del 3° comma dell'articolo 1, può il prefetto delegare le attribuzioni delle quali egli è investito dall'articolo 292 della legge, salvo la sua ratifica a' singoli provvedimenti da essi adottati.

Art. 73.

In esecuzione dell'articolo 197 della legge, la giunta provinciale amministrativa, prima di procedere all'emissione del mandato di ufficio per una spesa ritenuta obbligatoria, deve decidere sull'obbligatorietà della stessa, e provvedere, quando occorra, per l'apposito stanziamento in bilancio, astenendosi dall'emettere il mandato fino a quando non sia decorso il termine per reclamare contro la dichiarazione di obbligatorietà o non sieno risoluti i reclami presentati.

Art. 74.

Sulle questioni fra più comuni circa la spettanza della tassazione di tributi comunali, decide la giunta provinciale amministrativa, se trattisi di comuni della medesima provincia; altri-

menti il Ministro dell'interno, salvo sempre il ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 75.

I regolamenti comunali dei dazi e delle imposte comunali e i regolamenti di edilità diventano esecutivi quando sono stati approvati dalla giunta provinciale amministrativa, e quelli di polizia locale quando sono stati omologati dal prefetto, senza pregiudizio della facoltà attribuita al Ministero di annullarli in tutto o in parte, a' termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 194 della legge.

TITOLO QUARTO
Dell'amministrazione provinciale

Capo I.
Del consiglio provinciale

Art. 76.

L'avviso per la convocazione dei consiglieri provinciali alla prima adunanza della sessione ordinaria è fatto per iscritto dal presidente che scade di ufficio, e dal medesimo rinnovato, se in quella non intervenne il numero legale.

Art. 77.

Ove accada che ad una seduta del consiglio provinciale non intervenga nè il presidente, nè il vicepresidente, il consigliere anziano assume provvisoriamente la presidenza.

In mancanza del segretario e del vice segretario, ne assume provvisoriamente le funzioni il consigliere più giovane.

Art. 78.

Le deliberazioni prese nel corso dell'anno dal consiglio provinciale in adunanze straordinarie devono essere pubblicate cogli atti della sessione ordinaria.

Non si pubblicano le deliberazioni annullate.

Art. 79.

Le disposizioni contenute negli articoli 127 e 187 della legge si applicano anche ai consigli provinciali, per le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti della provincia, o di più comuni in essa compresi, alle quali non sieno applicabili le regole degli istituti di carità e di beneficenza.

Capo II
Della deputazione provinciale

Art. 80.

L'elezione della deputazione provinciale è fatta dal consiglio in una delle prime sedute della sessione ordinaria.

Per essa si osservano anche le disposizioni degli articoli 55 e 56.

Art. 81.

La deputazione provinciale è convocata dal suo presidente.

In caso d'impedimento giustificato, il presidente può delegare temporaneamente le sue funzioni a uno dei membri della deputazione.

La deputazione si aduna almeno due volte al mese per la spedizione degli affari.

Ai deputati provinciali è applicabile la disposizione dell'articolo 57.

Art. 82.

L'indennità di presenza al presidente e ai membri della deputazione provinciale, di cui all'articolo 261 della legge, non può essere mai superiore a lire 10 per ogni giorno di seduta, oltre il rimborso delle spese effettive di viaggio.

Art. 83.

Il Ministero dell'interno, presi gli opportuni accordi cogli altri Ministeri, dà le necessarie istruzioni per la relazione generale che la deputazione provinciale è tenuta a presentare in ogni anno, secondo l'articolo 225, n. 12, della legge.

Art. 84.

Il segretario della deputazione provinciale deve tenere un registro degli intervenuti e dei mancanti alle singole adunanze. Questo registro, firmato in ciascuna seduta dai membri intervenuti, è presentato al consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

Art. 85.

La deputazione provinciale deve compilare apposito regolamento per gli impiegati e i salariati degli uffici provinciali, in conformità dell'articolo 65.

Capo III.
Della vigilanza e ingerenza governativa e delle attribuzioni della giunta provinciale amministrativa sull'amministrazione provinciale

Art. 86.

I processi verbali delle deliberazioni dei consigli e delle deputazioni provinciali, di cui all'articolo 241 della legge, sono trasmessi al prefetto in estratti distinti per ogni singolo oggetto e in duplice copia.

Una delle copie deve conservarsi nell'archivio della prefettura.

Art. 87.

Sono applicabili alle provincie le disposizioni contenute nel capoverso dell'articolo 68 e negli articoli 69, 70, 72 e 73.

Art. 88.

Nella sessione ordinaria il prefetto fa inscrivere all'ordine del giorno del consiglio provinciale tutti gli oggetti che riguardano l'interesse generale dello Stato, ai quali il consiglio provinciale sia tenuto a provvedere.

TITOLO QUINTO
Disposizioni comuni alle amministrazioni comunali e provinciali

Capo I.
Disposizioni generali

Art. 89.

Il consiglio comunale, nella sessione di primavera, e il consiglio provinciale, nella sessione ordinaria, procedono, in conformità dell'articolo 252 della legge, all'estrazione della metà dei consiglieri da rinnovarsi, comprendendo nel sorteggio anche il sindaco e il presidente della deputazione provinciale.

Se nell'intervallo che corre sino al giorno dell'elezione si verifichino vacanze, si tolgono dal numero dei consiglieri da rinnovarsi gli ultimi estratti, in numero corrispondente ai posti vacanti.

Art. 90.

Quando per morte o per altra causa siasi reso vacante al momento delle elezioni triennali un numero di posti eccedente la metà da rinnovare, si procede alla elezione di tutti i consiglieri mancanti.

Appena entrati in carica i nuovi eletti, si estraggono a sorte fra di essi tanti nomi quanti eccedono la metà del consiglio. I consiglieri, i nomi dei quali siano così usciti dall'urna, durano in carica soltanto per il triennio in corso; gli altri s'intendono eletti per un sessennio.

Art. 91.

Il mandato dei consiglieri eletti nelle elezioni suppletorie, ai termini dell'articolo 253 della legge, cessa insieme a quello della metà del consiglio della quale facevano parte i consiglieri così sostituiti.

Se questi avevano scadenza diversa, si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente per determinare quali fra i nuovi eletti si intendono surrogati ai consiglieri che avrebbero dovuto durare in carica per minor tempo.

Art. 92.

Nei comuni nei quali le frazioni hanno una rappresentanza separata, la elezione dei consiglieri comunali è fatta, anche nel caso di elezioni parziali, separatamente per ciascuna frazione, giusta la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 252 della legge.

Al sorteggio dei consiglieri si procede cumulativamente fra i componenti l'intero consiglio.

Art. 93.

I consiglieri entrano in carica nel giorno indicato dall'articolo 259 della legge, quand'anche la loro elezione sia contestata.

Nel caso di surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, gli eletti entrano in carica nella prima adunanza che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 94.

Quando le elezioni siano annullate, prima dell'entrata in carica dei nuovi eletti, le adunanze consigliari hanno luogo con l'intervento dei consiglieri scaduti.

Se, invece, le elezioni vengano annullate dopo l'entrata in carica dei nuovi eletti, questi non possono prender parte alle adunanze consigliari, salvo che sia stato prodotto ricorso contro la deliberazione di annullamento e l'esecuzione di questa non sia stata sospesa dal competente collegio giurisdizionale.

Art. 95.

La disposizione dell'articolo 254 della legge non è applicabile al sindaco e al presidente della deputazione provinciale, i quali, alla scadenza della loro nomina, devono far la consegna dell'ufficio rispettivamente all'assessore comunale e al deputato provinciale anziani.

Art. 96.

L'assessore, o il deputato provinciale, eletto straordinariamente in surrogazione di un altro, non acquista la prerogativa dell'anzianità del surrogato in pregiudizio degli assessori o dei deputati provinciali in carica.

Art. 97.

Le giunte e le deputazioni prendono atto delle rinunzie presentate dai loro membri, e, quando non sono aperte le sessioni dei consigli, anche di quelle dei consiglieri.

In caso di rifiuto o di mancanza a provvedere sulle dimissioni, il dimissionario può chiedere alla giunta provinciale amministrativa di prendere atto delle sue dimissioni, facendo uso dei poteri ad essa conferiti dagli articoli 197 e 245 della legge.

Le dimissioni non possono più essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

Art. 98.

La decadenza dagli uffici di consigliere, di assessore o di deputato provinciale, ne' casi previsti dagli articoli 257 e 258 della legge, è dichiarata d'ufficio rispettivamente dal consiglio comunale o provinciale, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

La relativa dichiarazione può essere promossa da qualunque cittadino o dal prefetto; ma non dà mai luogo alla surrogazione di coloro che ebbero maggior numero di voti, a' termini dell'articolo 84 della legge, quand'anche la causa fosse preesistente alle elezioni.

Contro la dichiarazione di decadenza e contro il rifiuto di pronunciarla è ammesso, nel caso dell'articolo 257, il ricorso ai termini degli articoli 87 e 95 della legge, e nel caso dell'articolo 258 il ricorso a norma del capoverso dell'articol 298 della legge stessa.

Art. 99.

Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

Per le deliberazioni concernenti persone deve redigersi un verbale separato, da cui consti essersi proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Se le deliberazioni concernano questioni di persone, dal verbale deve constare che si è anche deliberato in seduta segreta.

Art. 100.

Il Governo del Re può in qualunque tempo, sia sopra ricorso o denuncia, come per propria iniziativa, dichiarare con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la nullità dei provvedimenti e delle deliberazioni che contengano violazioni di leggi o di regolamenti generali o speciali.

Può pure, con l'osservanza delle stesse forme, dichiarare la nullità dei regolamenti locali che siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali.

La nullità si estende anche alle relative approvazioni della giunta provinciale amministrativa e del prefetto.

Art. 101.

In caso di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, la spesa del commissario e della commissione, di cui all'articolo 296 della legge, è a carico, rispettivamente, dell'erario comunale e provinciale.

Il commissario e la commissione devono fare una relazione sui provvedimenti emessi durante la loro gestione.

La relazione stessa dev'essere presentata alle rispettive amministrazioni e al prefetto.

È riservato ai consigli il deliberarne la stampa.

Il commissario e la commissione devono immediatamente consegnare l'ufficio alla giunta municipale o alla deputazione provinciale, se queste sieno state elette nella prima seduta del consiglio ricostituito, e, in difetto, al consigliere anziano.

CAPO II.

Della cassa e del tesoriere

Art. 102.

Il sindaco e il presidente della deputazione provinciale devono a intervalli non superiori ai due mesi, procedere, in confronto del tesoriere (anche se esso sia l'esattore o il ricevitore e con l'assistenza del ragioniere, o del segretario comunale nei comuni ove non sia un ragioniere, alla verificazione dei fondi esistenti nella cassa e dello stato delle riscossioni.

Le verificazioni alla cassa del tesoriere consorziale sono fatte per tutto il consorzio dal presidente del consorzio stesso.

Di ogni verificazione si stende verbale in triplo originale, sottoscritto dagli intervenuti: uno da consegnarsi al tesoriere, un altro da conservarsi nell'ufficio comunale o provinciale, e il terzo da spedirsi alla prefettura o sottoprefettura.

Art. 103.

In ogni cambiamento del sindaco e del presidente della deputazione provinciale si procede a una verificazione straordinaria di cassa.

Verificazioni straordinarie possono essere sempre disposte dall'amministrazione e dagli uffici governativi dai quali essa dipende. Questi possono anche chiedere che, a cura degli uffici contabili comunale e provinciale, i verbali di verificazione, così ordinaria, come straordinaria, siano corredati dall'estratto del libro mastro, constatante le riscossioni e i pagamenti eseguiti per ciascun articolo del bilancio, in corrispondenza alla verificazione eseguita.

In queste verificazioni si deve altresì accertare se gli inventari, con le loro successive aggiunte e modificazioni, siano tenuti esattamente in conformità dell'articolo 111.

Art. 104.

Gli esattori-tesorieri, i tesorieri aventi la gestione di più comuni e i ricevitori-tesorieri devono tenere contabilità separate e conservare distintamente i fondi e i titoli di credito di ciascuna amministrazione.

Art. 105.

Tanto il tesoriere che l'esattore e il ricevitore aventi l'ufficio di tesoriere, sono tenuti a prestare una cauzione in beni stabili o in titoli di Stato, non mai inferiore al sesto delle entrate effettive del comune o della provincia; nè possono essere dispensati da tale obbligo.

Per la valutazione di essa si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 23 giugno 1897, n. 236, sulla riscossione delle imposte dirette.

La prestazione e lo svincolo della cauzione devono sottoporsi, per i comuni, all'approvazione del prefetto, su conforme parere del consiglio di prefettura, e per le provincie all'approvazione della Corte dei conti.

Art. 106.

Sono applicabili ai tesorieri le incompatibilità di cui agli articoli 14 e 15 della citata legge 23 giugno 1897, n. 236.

Art. 107.

Il tesoriere, quando tale ufficio non sia sostenuto dall'esattore, dal ricevitore o da un istituto di credito, deve avere il suo ufficio nella sede dell'amministrazione, o nella località che venga designata nel capitolato d'oneri.

Il tesoriere, anche se esattore o ricevitore, deve avere apposita cassa-forte, destinata esclusivamente ai fondi del comune o della provincia, tenendo distinti i fondi di riserva da quelli della contabilità corrente.

In caso d'incassi straordinari per mutui, riscossioni di capitali, ecc., può la giunta provinciale amministrativa ordinarne il versamento nella Cassa dei depositi e prestiti o in un istituto di emissione o nella Cassa postale di risparmio, in nome del comune o della provincia, per provvedere ratealmente all'impiego dei fondi relativi. Il versamento è obbligatorio quando tali incassi superino l'ammontare della cauzione, a meno che non sia dimostrata l'imminenza di pagamenti per somme equivalenti.

Art. 108.

L'amministrazione ha l'obbligo di trasmettere al tesoriere:

a) il bilancio di previsione reso esecutorio;

b) le deliberazioni esecutorie relative a storni, prelevamenti da'fondi delle spese impreviste e di riserva, quelle relative a pagamenti su fondi a calcolo, e qualsiasi altra deliberazione di nuove e maggiori spese;

c) le partecipazioni di nomina degli amministratori.

Art. 109.

Il tesoriere deve tenere al corrente e custoditi con le necessarie cautele:

1° il registro di cassa;

2° il bollettario delle riscossioni, che dev'essere vidimato dal capo dell'amministrazione;

3° il registro de'ruoli e de'titoli di riscossioni, e le note di maggiori entrate;

4° i mandati di pagamento, divisi per articoli e cronologicamente ordinati;

5° i verbali di verificazioni di cassa;

6° tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l'importanza della gestione, o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio.

Art. 110.

Quando venga a cessare, per qualsiasi ragione, la gestione di un tesoriere, deve aver luogo il passaggio di cassa, redigendosi apposito verbale, da porsi a corredo del conto, per la separazione delle responsabilità del cessante e del nuovo tesoriere.

CAPO III.

Del patrimonio e dei contratti

Art. 111.

Tutti i beni, di qualsiasi natura, delle provincie e de' comuni devono essere inventariati in conformità degli articoli 158 e 234 della legge.

L'inventario dei beni di uso pubblico consiste in uno stato descrittivo dei medesimi.

Quello dei beni patrimoniali immobili, da farsi in appositi registri di consistenza, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità ed i connotati catastali;

b) i titoli di provenienza;

c) l'estimo o il reddito imponibile, la rendita annuale media, decennio per decennio, ed il valore fondiario approssimativo;

d) le servitù e gli oneri di cui sono gravati;

e) l'uso speciale cui sono addetti.

I registri di consistenza devono presentare la distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi.

I diritti, le servitù e le azioni, che per l'articolo 415 del codice civile sono considerati come beni immobili, sono annotati, insieme col relativo fondo, e vengono descritti a parte, quando non riguardino immobili di demanio pubblico comunale o provinciale.

Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, devono essere dati in consegna al segretario o ad altro impiegato in pianta, che ne sarà responsabile, per mezzo d'inventari dimostranti:

1° la designazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;

2° la loro denominazione secondo la diversa natura e specie;

3° la quantità od il numero secondo le varie specie;

4° il valore determinato in base al prezzo di acquisto, ove non sia altrimenti stabilito.

I diritti e le azioni, che per l'articolo 418 del codice civile, sono considerati come beni mobili, sono descritti a parte.

Tutti gli aumenti e le diminuzioni, che si avverano nel valore e nella consistenza dei beni, devono essere registrati nell'inventario.

Art. 112.

I capitolati per i contratti eccedenti le lire cinquecento per i comuni, e le lire tremila per le provincie, devono riportare l'approvazione, rispettivamente, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

In essi devono essere stabilite le norme per la consegna ed il collaudo dei lavori, nonchè per la cessione degli appalti, la rescissione dei contratti, i sequestri ed i pignoramenti, ritenendosi, in caso di silenzio, applicabili le disposizioni degli articoli 337 a 365 della legge sui lavori pubblici.

I capitolati per i contratti eccedenti le lire ottomila devono essere trasmessi immediatamente al consiglio di prefettura per il suo parere, a' termini dell'articolo 169 della legge.

Art. 113.

Per le alienazioni, le locazioni e gli appalti, pei quali occorrano i pubblici incanti, a' termini degli articoli 166 e 239 della legge, si osservano le forme prescritte dal titolo II del regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074.

Per la licitazione privata si osservano le forme dell'articolo 100 dello stesso regolamento.

La scelta della licitazione o della trattativa privata dev'essere deliberata dal consiglio e determinata dall'importanza dell'oggetto, ovvero dalla natura del servizio cui si tratta di provvedere.

Il semplice *visto* alle deliberazioni consigliari, a' termini dell'articolo 191 della legge, e quello ai contratti, prescritto dagli articoli 170 e 239, o le deliberazioni che fossero intervenute per parte dell'autorità tutoria, non possono mai tener luogo dell'autorizzazione prefettizia.

Il *visto* deve apporsi agli atti di aggiudicazione definitiva, quando non debba seguire formale contratto.

Per gravi motivi d'interesse pubblico e del comune e della pro-

vincia, il prefetto può, sentito il consiglio di prefettura, negare l'esecutorietà ai contratti, quantunque riconosciuti regolari.

Art. 114.

Anche per i servizi in economia, di cui agli articoli 173 e 239 della legge, occorre una deliberazione consigliare, e quando l'importo di essi richiederebbe la formalità de' pubblici incanti occorre altresì la preventiva autorizzazione prefettizia, salvo l'eccezione prevista dalla legge sul dazio consumo.

È inoltre necessaria l'approvazione del consiglio ogni qualvolta si tratti di fare spese ad economia in casi straordinari non preveduti dai regolamenti, ove la spesa superi le lire cinquecento, se fatta nell'interesse dei comuni, e le lire tremila, se fatta nell'interesse delle provincie.

Art. 115.

Tutte le cauzioni prestate a garanzia de' contratti, stipulati nell'interesse delle provincie e dei comuni, devono, a cura delle stesse parti interessate, essere versate alla Cassa depositi e prestiti, e se non hanno una durata superiore ai tre mesi o se non superano le lire ventimila, alla Tesoreria provinciale, in conformità del disposto degli articoli 94 e 615 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e degli articoli 20 e 22 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, e 8 della legge 11 giugno 1896, n. 461.

Nondimeno l'obbligo del versamento alla Cassa dei depositi e prestiti deve osservarsi sempre, qualora l'ammontare delle cauzioni in numerario o in titoli di rendita pubblica al portatore superi i due terzi della cauzione prestata dal ricevitore; e l'obbligo del versamento alla Tesoreria, ogni qualvolta l'ammontare delle cauzioni superi i due terzi della cauzione prestata dall'esattore.

Art. 116.

Lo svincolo della cauzione dev'essere autorizzato dal consiglio provinciale per la provincia e dal consiglio comunale per il comune. Le relative deliberazioni devono essere approvate dal prefetto, previa constatazione, a cura e responsabilità del medesimo, dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto a cui la cauzione si riferisce, e previa definizione delle relative contabilità.

Qualora lo svincolo sia di cauzione prestata mediante annotazione d'ipoteca su certificati del debito pubblico, oppure quando rappresenti o sia l'effetto di una transazione, ovvero importi rinuncia ad azioni creditorie o diminuzione del patrimonio comunale o provinciale, occorre l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Se per legge o per regolamento fossero prescritte altre speciali formalità per lo svincolo di determinate cauzioni, il prefetto deve assicurarsi, prima di dare la propria approvazione, se esse siano state adempiute.

Art. 117.

La cauzione per i contratti per appalto di lavori con associazioni cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite fra operai, da stipularsi nei casi preveduti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6212, e osservate le formalità stabilite nel relativo regolamento 9 giugno 1898, n. 230, è formata mediante ritenuta del dieci per cento dell'importo di ogni rata da pagarsi a lavoro compiuto e collaudato, conformemente a quanto è disposto dall'ultimo capoverso del citato articolo.

Capo IV.

Dell'anno finanziario e del bilancio di previsione

Art. 118.

L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni relative alle entrate e alle spese autorizzate col bilancio e cogli altri modi legali, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio, in conseguenza dell'esercizio del bilancio, o di altre cause indipendenti da esso.

Art. 119.

Sono materie del conto del bilancio:

a) le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre;

b) le spese ordinate e liquidate o quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, in virtù di deliberazioni consigliari, debitamente approvate dalla competente autorità;

c) le riscossioni degli esattori e tesorieri, i versamenti nella tesoreria del comune e della provincia, e i pagamenti effettuati nel periodo sopraindicato.

Sono materia del conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, delle derrate, del materiale, e altri valori risultanti dagl'inventari, i crediti e debiti, e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altra causa.

Art. 120.

Le operazioni tutte per accertare entrate, per ordinare spese, per effettuare riscossioni ed eseguire pagamenti, in conto dell'esercizio, si compiono col 31 dicembre.

In conseguenza, tutti i conti relativi al medesimo esercizio si chiudono colle operazioni compiute in quel giorno.

Art. 121.

Nella sessione di autunno del consiglio comunale e in quella ordinaria del consiglio provinciale, il sindaco e il presidente della deputazione provinciale presentano il bilancio di previsione per l'anno seguente, il quale consta della previsione dell'entrata e della spesa.

Le entrate e le spese, che s'inscrivono in esso, rappresentano la competenza dell'esercizio, cioè, per le entrate, quanto si crede che potranno produrre, durante l'anno finanziario, i diversi cespiti di entrata, e, per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.

Art. 122.

Le entrate del bilancio sono classificate in tre titoli: entrate effettive, movimento di capitali, contabilità speciali.

Le entrate effettive rappresentano vere entrate e importano aumento nella sostanza patrimoniale. Si dividono in due capi: entrate ordinarie ed entrate straordinarie.

Sono ordinarie le entrate originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione. Sono straordinarie tutte le altre.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazioni della sostanza patrimoniale attiva, come vendite di beni fruttiferi, affrancazioni di canoni attivi, creazione di debiti.

Le contabilità speciali comprendono due capi: partite di giro, cioè entrate che hanno effetto puramente figurativo, ed entrate degli stabilimenti speciali amministrati dal comune o dalla provincia.

Art. 123.

Le spese del bilancio sono distinte in tre titoli:

Spese effettive, movimento di capitali e contabilità speciali.

Le spese effettive rappresentano vere spese e importano diminuzione nella sostanza patrimoniale.

Tali spese si dividono in obbligatorie e facoltative; le obbligatorie, in ordinarie e straordinarie; le ordinarie, in fisse e variabili.

Sono spese obbligatorie quelle poste a carico dei comuni e delle provincie dalle leggi. Le altre sono facoltative.

Sono spese ordinarie quelle originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione. Le altre sono straordinarie.

Sono spese fisse quelle derivanti da leggi organiche o da impegni permanenti e che hanno scadenza determinata.

Sono spese a calcolo quelle di carattere variabile, relative a

servizi per i quali siano stanziati in bilancio appositi fondi, ma con assegni determinati in via approssimativa.

Nella formazione del bilancio si deve indicare, per ciascun articolo, se la spesa sia fissa o a calcolo.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazioni della sostanza patrimoniale passiva, come rinvestimento di capitali in acquisto o costruzione di immobili capaci di dare una rendita, affrancazioni di canoni passivi, estinzione di debiti.

Le contabilità speciali comprendono due capi: partite di giro, cioè spese che hanno effetto puramente figurativo, e spese degli stabilimenti amministrati dal comune o dalla provincia.

Art. 124.

Le entrate e le spese di ciascuna delle due parti, di cui ai precedenti articoli, sono inscritte in bilancio in categorie distinte secondo che varia la materia in amministrazione.

Le categorie si dividono in articoli:

a) secondo i diversi servizi attinenti alla stessa materia e al medesimo scopo;

b) per le spese fisse, che devono essere tenute distinte dalle variabili;

c) per le spese di materiale.

Non si cumulano in un stesso articolo entrate e spese relative a diversi servizi.

Gli articoli del bilancio devono avere un numero d'ordine continuativo per le entrate e un altro per le spese.

Essi si suddividono in lettere.

Art. 125.

Tutte le entrate devono essere inscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcun diffalco per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Parimenti le spese devono figurare in bilancio per intero e senza essere diminuite di qualunque entrata.

Art. 126.

Il bilancio di previsione dev'essere integralmente deliberato dal consiglio, con la suddivisione in categorie, articoli e lettere.

Ad esso sono uniti gli allegati necessari a giustificazione delle proposte, e una relazione nella quale siano svolti i motivi delle proposte stesse.

Il bilancio deve chiudersi con un riassunto delle diverse parti e degli articoli, e presentare distinte le spese ordinarie dalle straordinarie, le obbligatorie dalle facoltative, e dimostrare i risultati finali che emergono dalle previsioni.

Art. 127.

Ogni spesa straordinaria da eseguirsi ripartitamente in più anni devesi inscrivere in apposito articolo, e per quella parte soltanto che scade nell'anno.

Quest'articolo si ripete nei bilanci successivi, fino ad estinzione della somma totale ripartita.

Art. 128.

Il fondo di riserva e quello per le impreviste non devono mai oltrepassare rispettivamente il due per cento dell'ammontare delle spese effettive del bilancio.

Art. 129.

Costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate, liquidate, ordinate, e non pagate.

Nel bilancio il conto di essi sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza e viceversa.

In nessun caso si può inscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa, che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

Essi devono riportarsi nel bilancio tutti di seguito, in apposita tabella esplicativa dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione.

Art. 130.

L'avanzo o il disavanzo di amministrazione si desume dal risultato del consuntivo precedente, con le variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.

CAPO V.

Delle entrate e delle spese

Art. 131.

La riscossione delle entrate si effettua in base ai ruoli e contratti, resi esecutorî, e agli ordinativi d'incasso.

Il tesoriere non può ricusare la esazione delle somme che venissero pagate in favore dell'amministrazione, e le terrà in deposito fino alla conferma di questa.

Esso deve dare comunicazione, almeno ogni cinque giorni, al sindaco, o, rispettivamente, al presidente della deputazione provinciale, dello stato delle riscossioni.

Art. 132.

I tesorieri e gli altri agenti di riscossione devono, per ogni somma riscossa, rilasciare quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia, con un numero continuativo per ogni esercizio e per ogni agente.

Il bollettario dev'essere unico, nè si possono rilasciare quietanze diverse da quelle.

Art. 133.

L'entrata è accertata quando l'amministrazione, appurata la ragione del credito e la persona debitrice, inscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

Art. 134.

Per la eliminazione totale o parziale dei crediti che vengano riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione, o perchè indebitamente o erroneamente liquidati, o perchè riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede con speciale deliberazione del consiglio comunale o provinciale, da emettersi in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

Art. 135.

Il sindaco e il presidente della deputazione provinciale ordinano le spese fisse nei modi indicati dagli articoli 180 e 181 della legge.

Le spese a calcolo e le impreviste sono ordinate dalla giunta municipale e dalla deputazione provinciale, osservata la procedura prescritta dai citati articoli.

È vietato di valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli stanziamenti fatti in bilancio, come pure delle economie per spese fuori bilancio.

Per lo storno di fondi da una categoria all'altra o da un articolo all'altro, occorre che la spesa, cui si intende provvedere, sia di urgente necessità e la somma da prelevare di reale disponibilità, in rapporto all'intero esercizio. Le relative deliberazioni devono essere trasmesse all'autorità politica, in conformità degli articoli 188 e 241 della legge, nel termine di otto giorni dalla loro data.

Art. 136.

Il fondo delle spese impreviste deve erogarsi soltanto per ispese:

a) che in nessun modo siensi potute prevedere all'atto della presentazione e della discussione dei bilanci;

b) che abbiano carattere di assoluta necessità e non possano prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio;

c) che non impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri.

Il fondo di riserva si può adoperare unicamente nel caso in

cui le assegnazioni di bilancio per le spese obbligatorie risultino insufficienti.

Art. 137.

Non sono comprese fra le spese forzose, di cui nell' articolo 261 della legge, quelle di viaggio e di soggiorno dei consiglieri residenti fuori del capoluogo, per intervenire alle sedute dei consigli.

Art. 138.

Il pagamento di qualsiasi spesa dev'essere fatto esclusivamente dal tesoriere in base a regolari mandati, ch'esso riceve direttamente dall'amministrazione.

I mandati devono contenere le seguenti indicazioni: titolo, categoria, articolo e lettera su cui vengono emessi; cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori e di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dar quietanza; somma stanziata in bilancio; prelevamenti e pagamenti già fatti su di essa e rimanenza disponibile; ammontare del prelevamento da eseguirsi, in lettere e in cifre; causale e data dell'emissione; documenti in base a cui sono stati emessi.

Presso gli uffici di segreteria sono conservati tutti i documenti giustificativi dei mandati, con le relative deliberazioni, vistate dalle autorità superiori.

In caso di storni, di pagamenti su fondi a calcolo o di prelevamenti sul fondo delle spese impreviste e su quello di riserva, il tesoriere non deve pagare alcun mandato sul quale non sia fatta menzione della deliberazione presa dalla competente autorità, e del provvedimento che la rende esecutoria.

Anche per i servizi tenuti in economia i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori, e in nessun caso in testa agli amministratori del comune o della provincia.

Art. 139.

Dopo che un mandato sia stato soddisfatto e quietanzato, il tesoriere deve apporvi il marchio con la dizione: *pagato*.

Art. 140.

Possono effettuarsi dopo il 1° gennaio, anche prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio chiuso col 31 dicembre, le spese autorizzate col bilancio dell'anno precedente, che vennero impegnate e non pagate prima della chiusura di esso, nei limiti però soltanto della somma disponibile nel relativo articolo, registrandone l'importo nell'esercizio nuovo ed imputandolo al conto speciale de' residui dell'anno precedente.

I mandati, che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio del precedente anno finanziario, sono pagabili anche dopo la scadenza di esso, purchè ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto residui.

Qualora codesti mandati non fossero stati pagati nemmeno nell'anno finanziario successivo a quello in cui vennero emessi, s'intendono definitivamente annullati, salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione, se e in quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali.

Art. 141.

Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, la differenza che in quel giorno esista tra l'importare dei mandati, regolarmente spediti, e la somma inscritta nei rispettivi articoli del bilancio, deve costituire una economia.

Sono considerati come residui e si possono trasportare nell'esercizio successivo, purchè non oltrepassino i limiti della somma disponibile nel corrispondente articolo:

a) le spese permanenti e d'indole generale, che sono annualmente dovute in virtù di legge;

b) le spese che ebbero principio di esecuzione, ordinate con deliberazione speciale, per l'intero o per la quota che si doveva erogare nell'esercizio scaduto;

c) le spese dipendenti da contratti, per la parte scaduta nell'anno e non pagata;

d) le spese per stipendi, assegni, pensioni, fitti, censi, canoni, livelli, e altre di simile natura, di somma e scadenza fissa e prestabilita entro l'anno.

Art. 142.

I residui passivi non pagati in un quinquennio e dei quali in un egual periodo non sia intervenuta alcuna dimanda giudiziale o in via amministrativa, s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono però riproporsi in uno speciale articolo dei successivi bilanci.

Art. 143.

I mandati che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso devono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti.

CAPO VI.

Del rendimento dei conti

Art. 144.

Il conto consuntivo delle provincie e dei comuni è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Esso deve dimostrare:

a) le entrate effettive della competenza dell'anno, accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese effettive della competenza dell'anno, accertate, ordinate, pagate o rimaste da pagare;

c) l'entrata e la spesa per movimento di capitali;

d) le partite di giro;

e) la contabilità degli stabilimenti speciali;

f) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, indicando per ciascuno di essi l'anno a cui si riferisce e il nome del creditore o debitore;

g) la dimostrazione delle somme incassate e pagate per ciascun articolo del bilancio;

h) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

I residui degli anni precedenti devono essere scritturati tutti in principio delle due parti del conto.

Al consuntivo è allegato il conto generale del patrimonio della provincia o del comune, colle variazioni che hanno subìto le attività disponibili e le passività da pagarsi e i beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito, in relazione a qualunque causa.

Art. 145.

Il numero dei revisori dei conti, da nominarsi a' termini degli articoli 124 e 214 della legge, deve essere di tre per i comuni il cui consiglio comunale è composto di non più di trenta membri, e di cinque per gli altri comuni e per le provincie.

La loro nomina ha luogo seguendo il procedimento stabilito dagli articoli 31 e 42 della legge, per la nomina delle commissioni elettorali.

È ad essi applicabile la disposizione dell'articolo 273 della legge.

I revisori devono presentare la loro relazione scritta nel termine di un mese dalla nomina.

Art. 146.

Il conto del tesoriere, munito della sua firma, è sottoposto, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, all'approvazione del consiglio, corredato da tutti gli atti e documenti giustificativi, nonchè dalla relazione de' revisori e da quella della giunta municipale o della deputazione provinciale.

L'esattore-tesoriere non può farsi sostituire dal suo collettore per la firma del conto comunale.

Art. 147.

Per la compilazione del conto di ufficio, nel caso previsto dal primo capoverso dell'articolo 281 della legge, il consiglio di prefettura, direttamente, se trattisi di conto comunale, oppure in seguito a decreto della Corte dei conti o ad istanza del procuratore generale presso di questa, se trattisi di conto provinciale, nomina apposito commissario.

Il commissario ha facoltà di richiedere così al contabile come all'amministrazione tutti gli atti e documenti che all'uopo gli possano occorrere. Compilato il conto, invita il tesoriere, e in mancanza di lui, i suoi legittimi rappresentanti, ad accettarlo e sottoscriverlo, ricorrendo, in caso di rifiuto, ad atto di usciere giudiziario, con cui fissa un termine per l'accettazione e la sottoscrizione, trascorso il quale inutilmente, il conto si considera come riconosciuto e sottoscritto.

Art. 148.

Il consiglio comunale e il consiglio provinciale esaminano ciascuna partita del conto, modificandone, ove occorra, i risultati, e provvedono alla classificazione de' residui attivi e passivi.

Il verbale di approvazione deve contenere un riassunto del rapporto dei revisori, o una esposizione sommaria dello stato economico-finanziario dell'amministrazione relativa a tutta la gestione.

Art. 149.

Della deliberazione del consiglio comunale sul conto è data notizia al contabile e agli amministratori che fossero stati designati responsabili, con notificazione, per mezzo del messo comunale, contenente invito a prenderne cognizione, entro quindici giorni, nella segreteria del comune, insieme al conto variato, alle relative deliberazioni, al rapporto dei revisori e a tutti gli altri documenti che vi siano stati aggiunti.

Il contabile e i detti amministratori possono, nei quindici giorni successivi, presentare le loro osservazioni in iscritto, senza spese.

Decorso questo termine, il conto, in fondo al quale deve essere trascritto il verbale di approvazione del consiglio, è immediatamente trasmesso, con le dette osservazioni, al consiglio di prefettura.

Art. 150.

Il conto comunale e le osservazioni, di cui nel precedente articolo, sono presentati al consiglio di prefettura insieme ad una particolareggiata relazione dell'ufficio di ragioneria della prefettura.

Il procedimento innanzi al consiglio di prefettura si svolge in assenza delle parti.

Art. 151.

L'esame e il giudizio del consiglio di prefettura riflettono il merito giuridico e contabile di ciascuna partita del conto, i rapporti di credito e di debito fra il tesoriere e il comune, e tutte le questioni che da' medesimi possono nascere.

Essi si estendono ai contabili di dritto, a coloro che abbiano avuto indebito maneggio del denaro comunale, e agli amministratori responsabili ai sensi della legge.

Il consiglio di prefettura non può dichiarare nuove responsabilità o aggravare quelle ritenute dal consiglio comunale, senza aver prima assegnato agli interessati un termine per presentare le loro giustificazioni.

Art. 152.

Le decisioni del consiglio di prefettura devono essere motivate.

In caso di dichiarazione di responsabilità, la decisione deve prescrivere un termine per la restituzione delle somme alla cassa comunale.

Art. 153.

Tanto le ordinanze interlocutorie, quanto le decisioni definitive del consiglio di prefettura, sono comunicate dal prefetto al sindaco entro trenta giorni da quello in cui furono pronunciate. Esse sono notificate agli interessati a cura del sindaco: le prime immediatamente, per mezzo del messo comunale; le seconde per atto di usciere giudiziario, entro un mese dalla data di arrivo al comune.

Le decisioni diventano titolo esecutivo dopo la notificazione alle parti interessate.

In caso di urgenza, il consiglio di prefettura può emettere, a carico dei tesorieri e degli amministratori comunali e provinciali, provvedimenti validi per procedere ad atti conservativi.

Art. 154.

Contro le decisioni del consiglio di prefettura può prodursi appello alla Corte dei conti, nel termine di trenta giorni dalla notificazione di esse, sia dagli interessati che dal consiglio comunale, mediante atto motivato, da notificarsi nella forma prescritta dal codice di procedura civile.

Il procedimento avanti la Corte è regolato dagli articoli 35 a 48 del regolamento 5 ottobre 1862, n. 884.

Art. 155.

Nel termine di tre anni dal giorno in cui la decisione del consiglio di prefettura è passata in cosa giudicata, le parti hanno diritto di ricorrere al consiglio stesso che l'ha pronunziata, per ottenerne la revocazione, quando:

a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuto omissione o doppio impiego;

c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

d) il giudizio sia stato pronunciato su documenti falsi.

Negli ultimi tre casi, scorsi i tre anni, il giudizio in revocazione deve presentarsi, nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o del doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della falsità dei documenti, salvo tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria.

La domanda per revocazione è proposta, sotto pena di decadenza, con ricorso notificato per atto di usciere giudiziario alla parte contro cui è diretto.

Il consiglio di prefettura giudica seguendo le norme stabilite dai precedenti articoli 151, 152 e 153.

Art. 156.

I conti provinciali sono trasmessi alla Corte dei conti nei quindici giorni dalla data della relativa deliberazione del consiglio provinciale.

Al giudizio sui conti medesimi sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 151, 152 capoverso, e 153.

Art. 157.

Per gli appelli sui conti provinciali davanti la Corte a sezioni unite si segue la medesima procedura stabilita per gli appelli in materia di contabilità comunale.

Art. 158.

I giudizi di revocazione contro le decisioni della Corte dei conti hanno luogo nei casi e con le forme stabilite dagli articoli 44 a 46 della legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla Corte dei conti, e dagli articoli 49 a 53 del regolamento 5 ottobre stesso anno, n. 884.

Art. 159.

Dalle decisioni della Corte dei conti è ammesso ricorso per annullamento alla Corte di cassazione di Roma, a' termini della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

TITOLO SESTO
Disposizioni transitorie

Art. 160.

Fino a quando non avrà esecuzione la legge 14 luglio 1889, n. 6165, le spese necessarie per lo stabilimento del carcere mandamentale, per restauri, per la pigione dei locali, ove occorra, per lo stipendio dei sanitari, per il salario e le altre competenze degli agenti di custodia, in quanto queste non siano a carico dei fornitori del mantenimento dei detenuti, giusta i contratti in vigore, sono dovute dai comuni del mandamento, calcolando separatamente le quote che ai singoli comuni sarebbero da assegnarsi in ragione rispettiva della popolazione e in ragione del contingente principale d'imposta fondiaria, e ponendo a debito di ciascun comune la metà della somma di quelle due quote.

Queste spese sono anticipate dal comune capoluogo del mandamento, salvo il regresso verso gli altri comuni.

Il riparto delle spese è compilato annualmente e comunicato in via amministrativa agli enti interessati, i quali possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, ricorrere al prefetto. Questi rende esecutorio il riparto, che così diventa amministrativamente liquido.

Le innovazioni riguardanti il riparto o l'aumento del contributo, e, salvo il caso di provata urgente necessità, le nuove spese, non sono ammissibili se non siano stati previamente intesi gli enti interessati.

Il carcere mandamentale, oltre i necessari requisiti di salubrità e di sicurezza, deve rispondere alle esigenze del servizio, in relazione con la custodia dei detenuti, con la giurisdizione penale del pretore e con la popolazione soggetta alla medesima.

Sino all'attuazione della legge predetta, gli agenti di custodia sono proposti dalla giunta municipale del capoluogo del mandamento, osservandosi, per quanto riguarda la loro nomina, sospensione e rimozione, il disposto dell'articolo 71 del presente regolamento.

Art. 161.

Fino a che non sia provveduto con legge speciale, il riparto delle spese degli esposti, di cui all'articolo 299 della legge, viene fatto dalla deputazione provinciale in base alla popolazione dei comuni della provincia per la quota ai medesimi assegnata con decreto Reale.

Il riparto è reso esecutorio dal prefetto.

Art. 162.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, le provincie e i comuni debbono procedere ad una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, eliminando quelli inesigibili, insussistenti o perenti; curare la sollecita riscossione dei crediti certi e liquidi, e provvedere al modo di soddisfare i debiti effettivi.

ALLEGATI

Allegato N. 1.

Ripartizione degli uffici di prefettura e sottoprefettura prescritta dall'articolo 3.

Gabinetto.

Affari riservati — Personale della prefettura, sottoprefettura e degli altri uffici governativi — Sindaci — Associazioni — Avvenimenti politici — Emigrazione — Rapporti colle autorità politiche e militari — Stampa — Affari diversi.

Divisione Prima.

1. Incanti e contratti nell'interesse dello Stato — Approvazione di contratti stipulati dall'Intendenza di finanza — Cauzioni — Rilascio di copie di atti — Legalizzazione di firme — Naturalità e cittadinanza — Dazio consumo governativo — Tasse e demanio — Esattorie — Ricevitoria provinciale — Asse ecclesiastico — Personale della commissione provinciale e delle commissioni mandamentali per le imposte dirette — Belle Arti — Antichità — Culto — Affari non attribuiti ad altre Divisioni.
2. Protocollo generale — Archivio — Biblioteca — Copisteria — Spedizione — Pubblicazione, diramazione e conservazione delle leggi e degli atti del Governo.

Divisione Seconda.

1. Affari comunali e provinciali — Circoscrizioni — Liste elettorali politiche e amministrative — Elezioni — Demani comunali.
2. Istituzioni di beneficenza e affari relativi.

Divisione Terza.

1. Igiene e sanità pubblica.
2. Leva e servizi militari — Tiro a segno nazionale — Milizia territoriale.
3. Servizio forestale — Miniere e cave — Pesi e misure — Fiere e mercati — Affari diversi di agricoltura, industria e commercio.
4. Carceri — Lavoro nelle prigioni — Personale di custodia — Mantenimento dei detenuti.

Divisione Quarta.

Lavori pubblici — Viabilità — Ferrovie, tramvie — Espropriazioni — Bonifiche — Poste, telegrafi e telefoni — Affari diversi relativi all'amministrazione dei lavori pubblici.

Ragioneria.

1. Contabilità dello Stato — Servizio di cassa della prefettura — Conto corrente colla tesoreria provinciale e conti correnti per ciascun servizio.
2. Contabilità dei comuni, della provincia e degli altri corpi morali sottoposti a tutela e vigilanza governativa.

Ufficio del provveditore agli studi.

Amministrazione scolastica provinciale, istruzione primaria, secondaria e tecnica — Scuole d'arti e mestieri — Scuole agrarie — Istituti speciali.

Ufficio di pubblica sicurezza.

1. Polizia giudiziaria e amministrativa.
2. Protocollo ed archivi speciali.

Norme speciali.

1. Il prefetto mantiene la disciplina negli uffici che dirige; invigila sulla osservanza di una scrupolosa riservatezza nella trattazione degli affari.
2. Esso può suddividere in sezioni le materie attribuite a ciascuna divisione, nel modo più vantaggioso alla spedizione degli affari.
3. Nelle sottoprefetture si osserverà, possibilmente, un metodo conforme.
4. Ogni prefettura e sottoprefettura ha due archivi, l'uno *generale* o di deposito, per gli affari ultimati da 3 anni; l'altro *corrente*, che comprende tutti gli altri.

Negli archivi le carte devono essere ripartite in serie e categorie.

Due sono le serie:

Quella degli affari generali.

Quella degli affari dei corpi morali.

Ogni serie si divide in categorie.

Le carte devono custodirsi in buste chiuse.

Le carte che passano agli archivi di deposito devono essere accompagnate da inventario.

5. L'archivista della prefettura o sottoprefettura è responsabile del regolare assetto degli archivi, nonchè della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti, delle circolari, delle istruzioni e degli altri stampati.

ALLEGATO N. 2.

Registri da tenersi dalla prefettura e sottoprefettura, termini dell'articolo 3.

1. Registro di p otocollo generale;
2. Indice alfabetico per la ricerca delle carte;
3. Registro dei provvedimenti del prefetto, delle decisioni e dei pareri del consiglio di prefettura; id. della giunta provinciale amministrativa;
4. Registro dei sindaci, assessori, consiglieri e segretari comunali, con le rispettive scadenze;
5. Registro degli amministratori delle opere pie, dei rispettivi impiegati e tesorieri, con le cauzioni prestate da questi;
6. Registro delle entrate preventivate in bilancio e dei corrispondenti ruoli, da redigersi dalle giunte municipali, per la riscossione;
7. Registro dei comuni eccedenti il limite legale della sovraimposta;
8. Registro dei tesorieri comunali e provinciale, con indicazione delle cauzioni da essi prestate e dei loro debiti o crediti alla chiusura della gestione;
9. Registro dei decreti di autorizzazione di acquisti;
10. Repertorio dei contratti;
11. Registro per la notazione degli atti notificati giudizialmente, con la firma del funzionario che ne ricevette la consegna.

Norme speciali.

1. Dall'ufficio di sottoprefettura debbono tenersi soltanto i registri indicati ai nn. 1 e 2, per tutti gli affari, e quelli indicati ai nn. 4, 5, 6, 7, 8 e 11 per i comuni del circondario.
2. Per la forma del protocollo generale, dell'indice alfabetico e di altri registri che potessero occorrere, il Ministero dell'interno darà istruzioni e moduli speciali.
3. Nel primo e nel sedicesimo giorno di ogni mese, l'impiegato incaricato della tenuta del registro di protocollo deve presentare al prefetto, od al sottoprefetto, un elenco degli affari registrati da oltre 15 giorni, che ancora non fossero spediti.
4. I contratti sono conservati a parte e formano, col relativo repertorio, oggetto di consegna al cambiamento del segretario.

ALLEGATO N. 3.

Norme generali
per la scelta dei locali e provvista della mobilia per gli uffici ed alloggi dei prefetti e sottoprefetti.

A. L'ufficio della prefettura devesi comporre:

1. Per la giunta provinciale amministrativa, di una sala e di due stanze;
2. Pel prefetto, di una sala di ricevimento, di un gabinetto da lavoro, di una sala d'aspetto e di un'anticamera;
3. Pel consigliere delegato e per gli altri consiglieri di prefettura, di una camera conveniente per ciascuno;
4. Per la segreteria, di tante stanze, quante sono necessarie per contenere comodamente quel numero d'impiegati ed inservienti che è determinato dalla pianta organica di ciascuna prefettura;
5. Per l'archivio, di un locale vasto che possa servire al bisogno per molti anni e disposto in guisa che l'archivio della leva sia separato dall'altro;

. Per l'ufficio telegrafico, di un locale capace ed appropriato allo scop , avente una comunicazione interna coll'ufficio della prefettura ed un accesso esterno pel pubblico.

B. L'ufficio della sottoprefettura deve avere:

1. Pel sottoprefetto, una sala, un gabinetto da lavoro ed una anticamera;
2. Per la segreteria, un numero di stanze proporzionato al personale determinato dalla pianta organica;
3. Per l'archivio, gli ambienti necessari a norma di quanto è detto per la prefettura;
4. Per l'ufficio telegrafico, un locale idoneo, possibilmente annesso alla sottoprefettura, avente gli stessi requisiti indicati per l'ufficio telegrafico della prefettura.

C. L'alloggio deve constare:

Pel prefetto:

Di un'anticamera;
Di una prima o seconda sala di ricevimento;
Di cinque camere da letto con accesso possibilmente indipendente;
Di una sala da pranzo con stanza attigua;
Di una cucina e una dispensa;
Di una conveniente guardaroba;
Di un numero sufficiente di camere per alloggiarvi almeno sei persone di servizio;
Di una cantina e legnaia proporzionate all'alloggio.

La provincia è inoltre tenuta, ogniqualvolta il prefetto ne faccia richiesta, a provvedere una scuderia con camera contigua pel cocchiere, una rimessa per due carrozze ed un locale per i foraggi.

Pel sottoprefetto:

Di un'anticamera;
Di una conveniente sala di ricevimento;
Di quattro camere da letto, con accesso possibilmente indipendente;
Di una sala da pranzo con attigua stanza;
Di una cucina con dispensa;
Di una conveniente guardaroba;
Di un numero di camere da letto sufficiente per alloggiarvi tre persone di servizio;
Di una cantina e legnaia proporzionate all'alloggio.

I locali per gli uffici e per gli alloggi suindicati devono essere sani, convenientemente disposti, mobiliati e arredati, situati in luogo centrale con scale ed accessi decorosi.

Norme speciali.

1. I locali, tanto per gli uffici, quanto per gli alloggi dei prefetti e sottoprefetti, e la qualità e quantità dei mobili, arredi ed attrezzi sì grossi che minuti, da somministrarsi dalle provincie, a' termini dei numeri 13 e 14 dell'articolo 236 della legge, debbonsi intendere proporzionati alle esigenze del servizio, non che al grado ed all'importanza dei funzionari chiamati a farne uso, tenuto conto del decoro voluto per la città in cui ri-

siedono e in pari tempo della convenienza di non abbondare nella provvista di oggetti di puro lusso.

2. Nella mobilia che le provincie sono tenute a fornire, non sono comprese :

a) le argenterie ;

b) le biancherie ;

c) le carrozze ed oggetti relativi.

3. Sorgendo per parte delle rappresentanze provinciali obiezioni intorno a richiesta di mobilia, ovvero divergenze intorno alla convenienza dei locali, il prefetto deve riferirne al Ministero dell'interno, il quale decide dopo aver sentita la provincia.

Quando il Ministero approvi la richiesta del prefetto, questi invita la rappresentanza provinciale a deliberare, e in caso di rifiuto procede in conformità dell'articolo 88 del presente regolamento.

4. Il prefetto e il sottoprefetto hanno la responsabilità della conservazione in buono stato del locale, della mobilia e degli attrezzi dei rispettivi uffici ed alloggi.

Quando occorrano riparazioni o rinnovazioni, debbono fare in tempo utile le opportune richieste alla rappresentanza provinciale, affinchè provveda ; altrimenti sottostaranno del proprio alle maggiori spese cagionate da grave negligenza.

Non sono però responsabili del deterioramento derivante dal semplice uso.

5. A cura della deputazione provinciale, si deve fare in contraddittorio del prefetto o del sottoprefetto un regolare inventario in triplice originale, uno da rimettersi al Ministero dell'interno, gli altri agli archivi della provincia e della prefettura o sottoprefettura.

L'inventario è riveduto una volta all'anno e de relativo verbale si deve trasmettere una copia al Ministero dell'interno.

6. Tra l'antico ed il nuovo funzionario, o chi per essi, si procede ad una ricognizione dello stato sì dei locali che della mobilia e degli arredi, coll'intervento di un delegato della rappresentanza provinciale e colla scorta dell'inventario primitivo, e del verbale delle successive variazioni dei medesimi.

Prima di lasciare l'antica residenza, il funzionario cessante deve presentare formale istanza, perchè sia fatto luogo alla ricognizione suddetta ; in difetto è tenuto responsabile in proprio di quanto fosse in seguito per riconoscersi mancante.

Consegna degli uffici.

Il funzionario cessante deve far consegna al subentrante dei valori, delle carte contabili, ecc. che fossero presso di lui, chiudendo e firmando le relative contabilità.

Deve pure consegnare i registri prescritti dall'allegato N. 2, la raccolta degli atti ufficiali, debitamente legati e gli atti di Gabinetto.

Le spese d'ufficio del mese in corso sono ratizzate e divise, tenendo conto del giorno della consegna.

Non è ammesso rimborso per provvista di cancelleria od altro già distribuito agli impiegati.

Allegato N. 4.

Registri, elenchi ed atti da tenersi dall'ufficio comunale, a' termini dell'articolo 46.

1. Inventario dei beni stabili posseduti dal comune e dalle frazioni di esso, dei demani e delle promiscuità, delle servitù attive e passive, e d'ogni diritto relativo a beni stabili ;
2. Inventario dei mobili, dei crediti e delle altre attività ;
3. Elenco dei debiti e delle altre passività, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie ;
4. Elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica ;
5. Elenco dei consiglieri comunali, con indicazione della scadenza rispettiva ;
6. Elenco degli assessori, con la stessa indicazione ;
7. Indice delle deliberazioni del consiglio, con indicazione dei relativi decreti delle autorità superiori ;
8. Indice delle deliberazioni della giunta, con la medesima indicazione ;
9. Indice delle circolari ;
10. Repertorio dei contratti ;
11. Elenco delle iscrizioni ipotecarie, sì a favore che contro il comune, delle loro rinnovazioni operate a' termini di legge e della precisa indicazione delle epoche in cui si debbono rinnovare ;
12. Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco, coll' indicazione dei richiedenti, della data di spedizione e del diritto esatto;
13. Registro di protocollo per l'annotazione, in ordine di data, degli atti che pervengono all'ufficio comunale e di quelli da esso spediti ;
14. Registro, a madre e figlia, dei ricorsi presentati al comune ;
15. Registro, a madre e figlia, dei mandati comunali ;
16. Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali ;
17. Registri dei diritti di segreteria e di stato civile ;
18. Registro delle scadenze delle entrate e spese fisse ;
19. Registro dei depositi presso le casse comunali ;
20. Verbali di verificazioni e passaggi di cassa ;
21. Originali delle deliberazioni del consiglio e della giunta, i quali devono essere legati in modo da impedirne lo smarrimento o la dispersione ;
22. Registro degli elenchi e delle liste elettorali di ciascun anno, approvati dall'autorità competente ;
23. Bilanci o stati presuntivi ;
24. Conti consuntivi ed elenco dei residui attivi e passivi ;
25. Ruoli delle tasse comunali, non che quelli degli appartenenti al comune tenuti a prestazioni militari ;
26. Libri od atti relativi al censo o catasto ;
27. Atti relativi al censimento della popolazione ed alla statistica ;
28. Mercuriali periodiche dei cereali ;
29. Carte relative alla leva militare di ciascun anno ;
30. Registri dello stato civile ;
31. Registro di popolazione ;
32. Elenco dei poveri del comune ;
33. Elenco delle istituzioni di beneficenza che hanno sede nel comune ;
34. Elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole elementari ;
35. Verbali delle contravvenzioni e delle relative conciliazioni ;
36. Raccolta completa ed aggiornata dei regolamenti comunali e delle relative tariffe ;
37. Registro degli atti notificati giudizialmente al comune e dal comune.

Norme speciali.

1. I messi comunali debbono tenere un registro per la notificazione degli atti, con l'indicazione della natura di questi, delle persone cui vennero consegnati, del giorno e dell'ora della consegna.

2. Le guardie municipali e campestri annotano le contravvenzioni da essi elevate in appositi registri, da conservarsi nei rispettivi uffici.

ALLEGATO N. 5.

ELENCO descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti, oltre l'importo della carta bollata e del diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge *(R. Decreto 25 ottobre 1881, n. 475, serie 3ª).*

1. Manifesti ossia editti.	Per affittamento di case o di fondi appartenenti ai comuni Per vendita di tagli di boschi Per appalto di lavori o di somministranze da farsi dai Comuni Per appalto di dazi Per appalti diversi Per concessioni di qualunque natura	L. 0,40 per la minuta originale.	L. 0,30 per ciascuna copia fatta a mano. Nessun diritto è dovuto per quelle stampate.
2. Incanti	Per ogni atto d'incanto, compresovi il verbale relativo agli oggetti descritti sotto il N. 1.	L. 1,50 per l'originale.	L. 0,60 per ciascuna copia. — Per le copie degli atti L. 0,60.
3. Deliberamenti ossia aggiudicazioni.	Per ogni atto relativo agli oggetti descritti al N. 1: se l'oggetto ascende a L. 100 id. id. » 500 id. id. » 2,000 id. id. » 10,000 Se eccede le lire 10,000 e qualunque sia la somma	 L. 2.— » 3.— » 5.— » 10.— » 20.—	Per le copie delle inserzioni, se richieste dalle parti, L. 0,40.
4. Sottomissioni	(Anche con l'obbligo di pagamento a favore dei Comuni) Se con presentazione di fideiussore Se con fideiussore coll'aggiunta di un approbatore ossia garante	Per l'originale L. 0,60 Id. » 1,20 Id. » 1,50	Per ciascuna copia L. 0,60.
5. Scritture estratte dall'archivio.	Ivi compresa la copia di deliberazioni comunali.	. . . . . .	
6. Certificati	Per ottenere passaporti o licenze di viaggio sì all'estero che allo interno Diversi, ed atti di notorietà	L. 0,20 » 0,20	
7. Stati di famiglia	(Esclusi quelli rilasciati per militari, i quali sono gratuiti)	» 0,60	
8. Verbali di conciliazione.	In materia demaniale nelle provincie napolitane e siciliane	Per l'originale L. 1,00	

Norme speciali.

1. La tariffa di cui a' numeri 3 e 4 del precedente elenco si applica anche ai contratti stipulati a trattativa privata.

2. Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentiti dall'articolo 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i comuni possono stabilire una tariffa di diritti, ma che non superi la metà di quelli dovuti all'erario, accordando una compartecipazione all'impiegato incaricato della tenuta dei registri.

3. Qualora in un solo contratto intervengano più persone, non si può percepire che il diritto per un solo contratto, pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un solo contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.

4. In nessun caso il diritto di copia, sia dell'atto che delle inserzioni, può eccedere il doppio del diritto di emolumento dell'atto stesso.

5. Il diritto come sopra fissato per le copie s'intende dovuto per ogni foglio o carta di due facciate, ciascuna delle quali deve contenere 25 linee e 25 sillabe.

6. Nessun diritto è dovuto per le procure dei comuni stese dai segretari, per la scrittura di attestati di povertà, per la legalizzazione ed autenticazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il *visto*, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, pei certificati di pensioni inferiori a L. 500 annue, pei verbali di conciliazione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali e alle leggi diverse, e per certificati rilasciati in carta non bollata per povertà del richiedente.

7. Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, che l'interessato richieda per ottenere la propria iscrizione nelle liste o per opporsi alla propria cancellazione o per esercitare il diritto di voto.

8. Pei certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.

9. Il diritto graduale di cui al n. 3 del precedente elenco (*deliberamenti*) non è dovuto che una sola volta, ancorchè dopo l'atto di deliberamento si stipuli quello di sottomissione.

10. Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti almeno per un terzo, il diritto di copia è ridotto alla metà.

11. La tariffa per gli atti non specialmente indicati nel precedente elenco consiste nella metà di quella notarile.

12. I diritti di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno debbono commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.

13. I segretari non possono rogare che i contratti, nell'esclusivo interesse del comune, indicati nell'articolo 166 della legge.

ALLEGATO N. 6.

—

Norme relative alla fascia del Sindaco.

La fascia del sindaco deve portare ricamato sulla faccia anteriore dei due lembi il piccolo stemma (senza manto) dello Stato, di cui all'articolo 2 del R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282.

Lo stemma deve aver dimensioni proporzionate alla larghezza della fascia, occupandone, nel centro, i tre quarti.

La fascia deve terminare con una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri 2 e della larghezza di centimetri 8.

Tra la frangia e la parte inferiore dello stemma deve intercorrere tanta distanza quanta ne esiste fra il margine laterale dello scudo e l'orlo della sciarpa.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
PELLOUX.

Il Numero CCCXXIX *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 27 febbraio 1896, n. 78, che approvò e rese esecutiva la Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a scartamento normale da Bari a Locorotondo, con biforcazione fra Capurso e Putignano;

Veduta l'istanza 17 marzo 1899 del Presidente della Deputazione Provinciale di Bari, all'uopo autorizzato, con deliberazione 21 febbraio stesso anno, per ottenere che si accordi, sul maggior percorso di metri 3404 di una variante per avvicinare i Comuni di Ceglie del Campo e Carbonara, lo stesso sussidio chilometrico concesso dallo Stato per l'intera linea Bari-Locorotondo;

Sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Comitato Superiore delle Strade Ferrate ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i Lavori Pubblici e per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata una variante al tracciato della ferrovia Bari-Locorotondo per avvicinare gli abitati di Ceglie del Campo e Carbonara, e pel maggior percorso che risulterà da siffatta variante, limitatamente ad una massima lunghezza di metri 3404, è accordato il sussidio chilometrico di lire tremila (3000) per la durata di settanta (70) anni alle stesse condizioni indicate nell'articolo 5 della Convenzione approvata col Nostro decreto sovracitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 18 ottobre 1899.

UMBERTO.

LACAVA.
BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

Il Numero CCCXXXII *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 6 ottobre 1867, n. 1941, e 29 giugno 1883, n. 1514, sui Conservatorî femminili del Regno;

Veduto che i Reali Conservatorî femminili di S. Giovacchino e di S. Maria degli Angiolini, in Firenze, con i mezzi di cui dispongono non sono più in grado di soddisfare alle attuali esigenze dell' istruzione e dell'educazione femminile;

Considerato che l' identità dello scopo cui mirano i detti Istituti consiglia loro di riunirsi per svolgere con maggiore efficacia la propria azione, quale si potrebbe attendere dalle loro forze congiunte;

Riconosciuta la convenienza di trasferire il R. Conservatorio di S. Giovacchino nell'edifizio ove ha sede quello di S. Maria degli Angiolini;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Reali Conservatorî femminili di S. Giovacchino e di S. Maria degli Angiolini, in Firenze, cessano dall'avere vita separata per formarne uno sotto il nome di R. Conservatorio di S. Maria degli Angiolini e di S. Giovacchino, con sede nell'edifizio del Conservatorio degli Angiolini.

Art. 2.

Le Commissioni amministrative che ora governano rispettivamente i due predetti Istituti sono sciolte, e una sola Commissione amministrativa sarà chiamata a governare i Conservatorî riuniti, in conformità delle disposizioni vigenti per i Reali Conservatorî femminili del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 ottobre 1899.

UMBERTO.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

N. CCCXXVIII (Dato a Roma l'8 giugno 1899) col quale si radia la lunetta « Canonica », a Bologna, dal novero delle fortificazioni dello Stato.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCXXX (Dato a Monza il 2 novembre 1899) col quale il legato Ronzani è eretto in Ente morale e concentrato nella Congregazione di Carità di Verona.

» CCCXXXI (Dato a Monza il 2 novembre 1899) col quale l'Asilo-Scuola di Ronco Biellese viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza del 19 ottobre 1899, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Loano (Genova).*

SIRE!

La Rappresentanza Comunale di Loano è divisa in due parti di forze numericamente uguali. Non ha quindi potuto procedere alla rinnovazione della Giunta, e riuscirebbe infruttuosa qualsiasi nuova adunanza Consiliare.

È perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un R. Commissario straordinario, per dar modo al Corpo elettorale di formare una Rappresentanza che possa costituire l'Amministrazione in condizioni da poter regolarmente funzionare.

Mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di R. decreto, che dispone di conformità.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge Comunale e Provinciale, approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio Comunale di Loano, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Carbone cav. Giovanni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 19 ottobre 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza del 19 ottobre 1899, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Castellammare del Golfo (Trapani).*

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di R. decreto per lo scioglimento del Consiglio Comunale di Castellammare del Golfo.

Quella Rappresentanza Comunale, in seguito al risultato delle recenti elezioni parziali amministrative, è divisa in due parti numericamente uguali. Ciò ha indotto il Sindaco a dimettersi. Diverse riunioni del Consiglio, per la nomina del nuovo Sindaco e la rinnovazione della Giunta, riuscirono infruttuose.

Per risolvere tale crisi, unico rimedio si presenta quindi lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un R. Commissario.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge Comunale e Provinciale, approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio Comunale di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Rossi cav. uff. Sante è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 19 ottobre 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la proposta formulata dal Prefetto di Salerno perchè sia sciolta l'Amministrazione della Congregazione di Carità di Castelcivita, per gravi disordini amministrativi;

Veduto il voto della Giunta Provinciale Amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Castelcivita è sciolta, e la gestione temporanea dell'istituzione è affidata ad uno speciale Commissario da nominarsi dal Prefetto della Provincia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 2 novembre 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO degli Italiani morti nella Colonia di Vittoria nel primo trimestre 1899.

Dinele Luigi, d'anni 61, morto il 28 gennaio in Fausett S^t South Melbourne, 20.

O'Brien Florence, d'anni 55, morto il 4 gennaio in Benevolent Asylum Becchworth.

Perribou Giovanni, d'anni 75, morto il 24 gennaio id. id.

Simeon Antonio, d'anni 46, morto il 1° gennaio all'Ospedale di Melbourne.

Gronchi Giovanni Celestino Battista, d'anni 39, morto il 14 gennaio a Lilliput.

Sàssella Giorgio, d'anni 53, morto il 22 marzo all'Ospedale di S^t Arnaud.

Gulian Henry, d'anni 77, morto il 7 febbraio a Benevolent Asylum Melbourne.

Melbourne, il 14 ottobre 1899.

Il Reggente
L. PORENA.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale e provinciale.

Consiglieri delegati di 1ª classe nominati Prefetti di 3ª classe (L. 9000).

Con Regi decreti del 26 ottobre 1899:

Panizzardi cav. dott. Carlo — Bolis cav. Filippo — Salvarezza cav. dott. Elvidio.

Sottoprefetti e consiglieri di 1ª classe nominati consiglieri delegati di 2ª classe (L. 6000).

Con Regi decreti del 26 ottobre 1899:

Dallari cav. dott. Ernesto, sottoprefetto ff. di consigliere delegato — Bonacossa cav. dott. Achille, id. id. — De Rossi cav. dott. Giovanni, consigliere.

Segretari nominati consiglieri di 4ª classe (L. 3500).

Con Regi decreti del 26 ottobre 1899:

Cian dott. Alberto Luigi, segretario di 2ª classe, già con le funzioni di consigliere, per esame — Valle cav. dott. Lorenzo, segretario di 2ª classe, id. — Gurgo cav. dott. Giacomo, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, per merito — Serra Caracciolo cav. dott. Vittorio, segretario di 2ª classe, per esame.

Con decreti Ministeriali del 25 ottobre 1899:

Pisani rag. Giuseppe, alunno di ragioneria, già esonerato dal servizio perchè chiamato sotto le armi, riammesso — Capuzzi rag. Giovanni, id. id., id.

Con R. decreto del 26 ottobre 1899:

Colmayer comm. avv. Vincenzo, prefetto di 1ª classe, incaricato di reggere temporaneamente la Prefettura di Roma.

Con Regi decreti del 2 novembre 1899:

Gizzio dott. Michele, e Gallo dott. Emanuele, segretari di 2ª classe, incaricati delle funzioni di consigliere.

Con R. decreto dell' 8 novembre 1899:

Marcellusi rag. Alfredo, alunno di ragioneria, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 16 ottobre 1899:

Antonini rag. Alfredo, computista di 3ª classe, accettate le dimissioni dall' impiego.

Con R. decreto del 3 settembre 1899:

Marchesiello cav. Carlo, sottoprefetto di 1ª classe, collocato a riposo, per anzianità di servizio.

Con R. decreto del 4 ottobre 1899:

Piacenza dott. Ambrogio, segretario di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute, col grado e titolo onorifici di consigliere di Prefettura.

Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Con R. decreto del 26 ottobre 1899:

Testa cav. Annibale, delegato di 2ª classe, collocato in aspettativa, per ragioni di salute.

Con R. decreto del 4 ottobre 1899:

Villa Luigi, fu Francesco, delegato di 2ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 7 novembre 1899:

Valfrè Di Bonzo conte Giovanni, maggiore generale comandante della 2ª brigata di cavalleria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° dicembre 1899.

Con Regi decreti del 12 novembre 1899:

Volpini cav. Carlo, maggiore generale comandante della brigata Bologna, esonerato da tale comando e collocato a disposizione, dal 1° dicembre 1899.

Valenzano cav. Gioacchino, colonnello comandante 48 fanteria, promosso maggiore generale e nominato comandante della brigata Bologna, dal 1° id.

Spingardi cav. Paolo, id. incaricato delle funzioni di direttore generale al Ministero della Guerra, id. id. continuando nell'attuale sua carica, dal 1° id.

Tommasi cav. Camillo, id. capo di stato maggiore comando IV corpo armata, esonerato dalla carica suddetta ed incaricato del comando della 2ª brigata di cavalleria, dal 1° id.

Corpo di Stato maggiore.

Con Regi decreti del 12 novembre 1899:

Angelino cav. Alessandro, colonnello comandante 7 fanteria, trasferito nel corpo di stato maggiore e nominato capo di stato maggiore IV corpo armata, con decorrenza, per gli assegni, dal 1° dicembre 1899.

I seguenti capitani sono trasferiti nel corpo di stato maggiore, con decorrenza, per gli assegni, dal 16 novembre 1899 e con la destinazione per ciascuno di essi indicata.

Mola cav. Ferruccio, direzione artiglieria Torino, comandato comando X corpo armata, destinato addetto comando X corpo armata.

Giardino cav. Gaetano, 6 bersaglieri, id. id. corpo stato maggiore, id. id comando corpo (comandato Ministero della Guerra).

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 19 ottobre 1899:

Ventura Giuseppe, tenente legione Napoli, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° novembre 1899.

Arma di fanteria.

Con Regi decreti del 18 ottobre 1899:

Lombardi-Stronati Francesco, capitano 38 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di un anno.

Tanganelli Alfredo, id. in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, ad Arezzo, ammesso, a datare dal 4 settembre 1899, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'articolo 11 della legge 25 maggio 1852.

Tanganelli Alfredo, id. in aspettativa ad Arezzo, richiamato in servizio 31 fanteria, con anzianità 30 luglio 1890. Seguirà nel ruolo dell'arma il capitano Ghilliani Luigi.

Delfini Paolo, tenente 3 bersaglieri, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di quattro mesi.

Moggio Mario, sottotenente 83 fanteria, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio, per la durata di un anno.

Con Regi decreti del 2 novembre 1899.

Dellepiane Giuseppe, capitano in aspettativa per sospensione dall'impiego a Genova, richiamato in servizio 94 fanteria con anzianità 20 aprile 1892. Seguirà nel ruolo dell'arma il capitano D'Argenzio Enrico.

Ghilliani Luigi, id. id. per motivi di famiglia a Torino, ammesso, a datare dal 10 ottobre 1899, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'articolo 11 della legge 25 maggio 1852.

Ghilliani Luigi, id. in aspettativa a Torino, richiamato in servizio 16 fanteria.

Matthey Luigi, tenente 52 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, per la durata di quattro mesi.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 2 novembre 1899:

Aliberti di Beinasco Amedeo, capitano reggimento cavalleggeri di Lucca, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di quattro mesi.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 23 ottobre 1899:

Cardone cav. Giuseppe, colonnello direttore d'artiglieria Alessandria, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 novembre 1899.

Con R. decreto del 2 novembre 1899:

Pagano Riccardo, capitano 21 artiglieria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, per la durata di quattro mesi, dal 16 novembre 1899.

Personale permanente dei distretti.

Con Regi decreti del 2 novembre 1899:

Sangalli Giovanni, capitano distretto Pavia, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di quattro mesi.

Armenio Francesco, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, per la durata di sei mesi a Casagiove (Caserta), (R. decreto 2 aprile 1899), l'aspettativa anzidetta è prorogata per un periodo di altri sei mesi.

Zanini Elia, tenente, distretto Padova, trasferito nel ruolo del personale permanente dei distretti, continuando nell'attuale carica.

Corpo invalidi e veterani.

Con R. decreto del 29 settembre 1899:

Porzio Giuseppe, capitano fanteria, in aspettativa, a Pallanza (Novara), richiamato in servizio e contemporaneamente trasferito nel corpo invalidi e veterani, dal 16 ottobre 1899.

Corpo sanitario militare.

Con Regi decreti del 2 novembre 1899:

Carozzi cav. Adolfo, maggiore medico ospedale Milano, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio per la durata di sei mesi, dal 16 novembre 1899.

Zoncada Francesco, tenente medico in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di un anno, a Lodi (R. decreto 12 novembre 1898), dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento, distretto Lodi.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 2 novembre 1899:

Baravalle Luigi, tenente commissario direzione commissariato I corpo armata, collocato in aspettativa per riduzione di corpo, a sua domanda, dal 15 novembre 1899.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 18 ottobre 1899:

Di Ricco Belisario, capitano contabile distretto Roma, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 novembre 1899.

Con Regi decreti del 23 ottobre 1899:

Sogno cav. Efisio, maggiore contabile in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, a Roma, ammesso, datare dal 29 ottobre 1899, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado e corpo, come gli ufficiali contemplati dall'articolo 11 della legge 25 maggio 1852.

Sogno cav. Efisio, id. in aspettativa a Roma, richiamato in servizio e destinato ufficio personali militari vari.

De Turris Girolamo, tenente contabile in aspettativa per motivi di famiglia, a Cefalù, ammesso, a datare dal 24 ottobre 1899, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado e corpo, come gli ufficiali contemplati dall'articolo 11 della legge 25 maggio 1852.

De Turris Girolamo, id. in aspettativa a Cefalù, richiamato in servizio e destinato panificio Cagliari.

Con Regi decreti del 2 novembre 1899:

L'anzianità dei seguenti sottotenenti contabili nominati con riserva d'anzianità con R. decreto 4 settembre 1899, è stabilita al 19 settembre 1899.

Puggioni Efisio, 10 fanteria — Misuri Roberto, 19 artiglieria — Scarpini Severino, ufficio d'amministrazione brigate artiglieria da costa — Sacchi Alberto, legione allievi carabinieri — Scajola Eugenio, 23 fanteria — Ragalzi Ettore, 30 id. — Tosi Amadeo, 3 artiglieria — Gancia Carlo, 86 fanteria — Cutrone Vincenzo, 75 id. — Schiavone Giuseppe, 6 fanteria — Galati Luigi, 49 id. — Plaja Ernesto, 14 id. — Panfili Agesilao, reggimento cavalleggeri di Monferrato — Ogier Alberto, 6 alpini — Merlini Italo, 76 fanteria — Plati Con-

salvo, 7 artiglieria — Angiolini Cesare, reggimento Genova cavalleria — Palombi Abondio, reggimento Nizza cavalleria — De Stefano Michele, 64 fanteria — Tonini Giovanni, 63 id. — Pavoni Romeo, 44 id. — Roveretti Emilio, 43 id. — Salvezza Salvatore, 29 id. — Motti Uriele, 67 id. — Mattoli Romeo, 6 id.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 23 ottobre 1899:

Galantini Edmondo, vice segretario di 3ª classe, dispensato dall'impiego per soddisfare agli obblighi di leva, riammesso in servizio collo stesso grado e classe dal 1° novembre 1899, seguendo in anzianità il vice segretario Picone Angelo.

Con R. decreto del 2 novembre 1899:

Quartino cav. Giovanni, capo sezione di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, col grado onorario di direttore capo di divisione, dal 1° dicembre 1899.

Capitecnici d'artiglieria e genio.

Con R. decreto del 2 novembre 1899:

Perino cav. Giuseppe, capotecnico principale di 2ª classe, laboratorio di precisione, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° novembre 1899.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 7 ottobre 1899:

Ceccarelli cav. Gustavo maggiore fanteria, distretto Roma, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° novembre 1899 ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento.

Con Regi decreti del 2 novembre 1899:

Carrelli Luigi, tenente fanteria, distretto Napoli, deposito Napoli I — Bertini Oreste, sottotenente id., id. Forlì e Cavarocchi Giunio, id. id., id. Chieti, deposito Chieti, accettate le dimissioni dal grado.

Battestig Carlo, id. id., id. Ferrara, id. Ferrara, dispensato da ogni servizio militare per infermità indipendenti da cause di servizio.

Tartaglini Pasquale, id. id., id. Ancona, id. Ancona, considerato come dimissionario dal grado a' termini del R. decreto 27 settembre 1893.

Ricciuti Luigi, id. id., id. Napoli — Bozzoni Giuseppe, id. id., id. Napoli e Iacenna Ulisse, id. id., id. Napoli, considerati come dimissionari dal grado a' termini dell'articolo 3 del R. decreto 12 novembre 1891.

Ciccioli Odo, id. 2° artiglieria (treno), id. Macerata, e Sangermano Cesare, sottotenente medico id. Napoli, accettata la dimissione dal grado.

Pagani Domenico, sottotenente commissario id. Napoli, considerato come dimissionario dal grado, a senso dell'articolo 3° del R. decreto 12 novembre 1891.

Piovano Tito, tenente contabile, id. Torino, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali contabili di complemento per ragione di età.

Con Regi decreti del 7 novembre 1899:

Franchi Camillo, sottotenente 18 artiglieria, distretto Chieti — Gullino Pietro, id. 7ª brigata artiglieria fortezza, id. Ivrea ed Alleva Ernesto, id. 18 artiglieria, id. Aquila, accettate le dimissioni dal grado.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con Regi decreti del 2 novembre 1899:

Parisi Giovanni, (Palermo) capitano fanteria, distretto Palermo — Molè Francesco, (Catanzaro) tenente id. id. Catanzaro e Cerù Cesare, (Verona) id. id., id. Verona, accettate le dimissioni dal grado.

Malerbi Cesare, (Firenze) tenente fanteria, distretto Lucca, dispensato da ogni servizio militare, per infermità indipendenti da cause di servizio.

Majer Filippo, (Milano) sottotenente id., id. Brescia, considerato come dimissionario dal grado, a' termini del R. decreto 27 settembre 1893.

Vergani Pietro, (Roma) id. id., id. Perugia — Cocco Sennen, id. 2ª brigata artiglieria costa, id. Roma, e Noera Giovanni, sottotenente medico id. Palermo, assegnato 12ª compagnia sanità, accettate le dimissioni dal grado.

Guidi Alessandro, militare di truppa ascritto alla milizia territoriale, dimorante a Roma, nominato sottotenente di milizia territoriale del genio ed assegnato al 1° genio. Dovrà presentarsi alla brigata del suddetto reggimento distaccata a Roma, per prestarvi tre mesi di servizio, nel limite di tempo stabilito dal § 5 dell'*Atto* 3 del corrente anno.

I seguenti sottufficiali in congedo, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di fanteria, con l'assegnazione per ciascuno indicata.

Si presenteranno alla sede del Corpo a ciascuno indicato per prestare il mese di servizio di prima nomina, nel limite di tempo stabilito dal § 5 dell'*Atto* 1 del corrente anno.

Cassarà Vincenzo, dimorante a Palermo, distretto Girgenti, destinato regg. di fanteria Palermo C.

Carrozza Generoso, id. a Messina, id. id. Caltanissetta, id. id. Messina M.

I seguenti militari di truppa, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di fanteria, con l'assegnazione per ciascuno indicata.

Dovranno presentarsi alla sede del corpo per ciascuno di essi indicato, per prestare il mese di servizio di prima nomina, nel limite di tempo stabilito dal § 5 dell'*Atto* 1 del corrente anno.

Sicuro Giuseppe, dimorante a Palermo, distretto Siracusa, destinato regg. di fanteria Palermo C.

Bianchi Francesco, id. a Milano, id. id. Milano, id. id. Milano M.

I seguenti militari di truppa, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti contabili nella milizia stessa, coll'assegnazione per ciascuno indicata.

Si presenteranno alla sede del corpo a ciascuno di essi assegnato per prestare il mese di servizio di prima nomina, nel limite di tempo stabilito dal § 5 dell'*Atto* 1 del corrente anno.

Ciances Stellario, dimorante a Messina, distretto Messina, destinato 47 fanteria.

Talamo Raffaele, id. a Messina, id. id. Messina, id. 48 id.

Chillemi Orazio, id. a Messina, id. id. Messina, id. 73 id.

Con Regi decreti del 19 novembre 1899:

Rosetti Amerigo, sottotenente 8ª brigata artiglieria Fortezza, distretto Forlì, e Mazzacua Nicola, id. 5ª id. id. costa, id. Reggio Calabria, accettate le dimissioni dal grado.

Ufficiali di riserva.

Con Regi decreti del 2 novembre 1899:

Ceva di Nuceto conte Giacinto, maggiore generale distretto Torino — De Galleani cav. Nicolò, id. id. Firenze — Cavallerone Di Caravana Di Pivorone cav. Romualdo, tenente colonnello contabile id. Palermo — Crocetta cav. Antonio, maggiore contabile id. Venezia — Pietra Giuseppe, tenente contabile id. Milano, cessano, per ragione di età, di appartenere alla riserva, conservando il grado con la relativa uniforme.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO - Divisione I - Sezione III

(Servizio della proprietà industriale)

ELENCO N. 18 *degli Attestati di trascrizione per Marchi e Segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella* 1ª *quindicina del mese di* ottobre *1899.*

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
4356	Steinert Morris, a Newhaven, Connecticut (S. U. d'America).	9 giugno 1899	La parola di fantasia *Steinertone* comunque riprodotta. Questo marchio, già legalmente usato negli Stati Uniti d'America, sarà applicato agli strumenti musicali a tasti e a corde, sugli involucri, imballaggi e sulle carte di commercio.
4373	Ditta Carlo Wedekind & C.° a Palermo.	12 id. »	Un'impronta con la leggenda in carattere rosso *C. Wedekind & C.°* disposta ad arco e sotto *Palermo.* Questo marchio sarà applicato sopra un lato del sacco o della balla contenente sommacco.
4384	Schiesser Jacques, a Radolfzell (Germania).	26 id. »	La figura di un genio alato reggente con la mano sinistra una tromba che sta suonando e nella destra un ramo d'olivo. Il genio è seduto sopra una specie di basamento, sul quale si legge *Marca di fabbrica.* Più sotto un nastro a lembi svolazzanti reca la scritta *Biancheria igienica Toni-Cutanea* e più in basso ancora una striscia contiene le parole: *Jacques Schiesser Radolfzell.* Questo marchio sarà applicato ai tessuti per biancheria di sua fabbricazione, agli involucri, imballaggi ecc. e alle carte di commercio.
4385	Ditta Benno Jaffé & Darmstadter, Lanolinfabrik, in Martinikenfelde presso Berlino.	23 id. »	La parola *Pfeiering* comunque riprodotta. Questo marchio, già legalmente usato in Germania, sarà applicato sui recipienti di qualunque specie contenenti i prodotti in lanolina (articoli e preparati di lanolina per toletta ecc.), sui prodotti stessi e sulle carte di commercio.
4389	Graziano Paolo, a Palermo.	19 id. »	Un'impronta recante la leggenda *Paolo Graziano Palermo,* di cui le due prime parole disposte ad arco e l'ultima sotto. Sopra la parola *Palermo* c'è una stella a cinque punte e sotto una graffa. Il tutto in inchiostro rosso. Questo marchio sarà applicato sui sacchi o balle di sommacco.
4390	Falcone Salvadore, a Palermo.	19 id. »	Un'impronta quadrangolare entro la quale è inscritta una corona circolare su cui si legge *S. Falcone Palermo.* La corona è traversata nel mezzo da una fascia orizzontale re-

N. d' ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
			cante la parola *Excelsior* e sotto a questa leggesi l'altra parola *Sumac*, disposta ad arco dentro il semicerchio inferiore. Nel semicerchio superiore vedesi la figura di un leone alato. I quattro angoli del quadrato sono rispettivamente occupati da un fregio. Questo marchio sarà applicato sui sacchi o balle di sommacco che il richiedente spedisce.
4400	«Orlow» Gesellschaft für elektrische Beleuchtung, a Berlino.	6 luglio 1899	La parola *Orlow*. Questo marchio, già legalmente usato in Germania, sarà applicato sulle lampade elettriche ed accessorî, sugli involucri, imballaggi e sulle carte di commercio.
4402	Etherington John, a Londra.	28 giugno 1899	La parola *Osmolin* in caratteri maiuscoli di fantasia, le cui tre lettere di mezzo trovansi sopra il coperchio di un cilindro a vapore. Questo marchio, già legalmente usato in Inghilterra, sarà impresso sugli olii lubrificanti od altri grassi (allo stato solido) e sui recipienti, involucri e imballaggi che li contengono, nonchè sulle carte di commercio.
4404	Abingdon Works Company Limited, a Birmingham (Inghilterra).	10 luglio 1899	La figura, in disegno lineare, di una testa di cane bulldog col muso rivolto a destra di chi guarda; sotto ad essa leggonsi le parole: *King Dick*. Questo marchio, già legalmente usato in Inghilterra, sarà applicato sulle macchine, utensili, armi, ecc., di sua fabbricazione, involucri, imballaggi ecc., e sulle carte di commercio.
4405	Aktien-Gesellschaft für Kaffee, Conservierung, a Ludwigshafen s/R (Germania).	10 id. »	Il monogramma *S. F.* con sotto la scritta semicircolare *Sterilisirter Kaffee*. Questo marchio, già legalmente usato in Germania, sarà applicato ai recipienti che contengono il caffè in chicchi e alle carte di commercio.
4238	Bozano Giulio, a Genova.	2 febbraio 1899	Etichetta ovale a fondo rosso, limitato da due filetti nero e oro e portante in alto un nastro bianco disposto a semicerchio con sopra la scritta *Olio soprafino* in oro. Nel mezzo dell'ovale vedesi un'ancora la cui asta attraversa un globo sul quale si legge: *Marca di fabbrica depositata*. Un nastro svolazzante, avvolto attorno al globo, reca l'iscrizione: *Unico importador Giulio Bozano*. Sotto al globo sono le due parole: *Porto Alegre* e in fondo, sotto l'ancora, *Genova*. Questo marchio sarà applicato sulle casse o latte contenenti l'olio sopraffino di sua fabbricazione.

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
4281	Melani Gracco e Tozzi Carlo, a Pistoia.	18 marzo 1899	Un timbro a secco recante nel mezzo le parole *Melani e Tozzi* circondate dalle altre *Marca di fabbrica Pistoia.* Questo marchio sarà applicato alle bottiglie contenenti il suo prodotto odontalgico.
4294	Ditta G. Nava Figlio, ad Intra (Novara).	13 aprile 1899	Un quadrato rizzato sopra uno degli angoli, costituito da tanti raggi che partono da un disco posto nel mezzo e formato da una cinghia affibbiata recante nella parte superiore la parola *Nava* in bianco su fondo oscuro. Sopra alla cinghia un segmento di circolo a fondo bianco porta la parola *Lysol*. Nell'interno del disco vedesi un monogramma formato dalle lettere *F. G. N.* intrecciate. A ridosso della parte inferiore del quadrato un leone posa sopra una fascia recante la parola *Intra*. Completa il marchio un rabesco disposto simmetricamente sotto alla vignetta e racchiudente le parole *Marca di fabbrica depositata* ad arco e sotto *Disinfettanti antisettici* su una linea retta. Questo marchio sarà applicato sui disinfettanti antisettici di sua fabbricazione, sugli involucri e sulle carte di commercio.
4295	Detta	13 id. »	Un quadrato rizzato sopra uno degli angoli e costituito da tanti raggi che partono da un disco posto nel mezzo e formato da una cinghia affibbiata, recante sulla parte superiore la parola *Nava* in bianco su fondo scuro. Sopra alla cinghia un segmento di circolo a fondo bianco porta la parola *Creolina*. Nell'interno del disco vedesi un monogramma formato dalle lettere *F. G. N.* intrecciate. A ridosso della parte inferiore del quadrato un leone posa sopra una fascia recante la parola *Intra*. Completa il marchio un rabesco disposto immediatamente sotto alla vignetta e racchiudente le parole *Marca di fabbrica depositata* ad arco e al di sotto *disinfettanti antisettici* su una retta. Questo marchio sarà applicato ai disinfettanti antisettici, agli involucri e alle carte di commercio.
4333	Campisi Giovanni, a Palermo.	16 maggio 1899	La figura di un pesce (merluzzo) sul cui corpo è impressa la parola *Fegol*. Segue in basso la leggenda *Olio di fegato di Merluzzo purissimo assolutamente inodore ed insapore commendatore prof. Giovanni Campisi, Palermo.* Questo marchio sarà applicato ai recipienti che contengono l'olio di fegato di merluzzo di sua preparazione e sulle carte di commercio.
4353	Ditta C. S. Dent & C.°, a Detroit (S. U. d'America),	9 giugno 1899	La figura di un ragazzino con la testa fasciata che appoggia, piangendo, la mano su la gota gonfiata. In basso, tra parentesi, stanno le parole *a swell affaire* e vicino al piede sinistro del ragazzino c' è una scatola su cui si legge la parola *Candy*. Questo marchio, già legalmente usato in Inghilterra, sarà applicato sul medicinale contro il mal di denti di sua preparazione, sugli involucri, imballaggi e carte di commercio.

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi o Segni distintivi di fabbrica
4367	Ditta Tecnografia Marandri, a Torino.	10 giugno 1899	La parola *Faiografia* seguita dalle altre *Tecnografia Marandri Torino.* Questo marchio sarà applicato su di una specie di riproduzione di disegni riprodotti dalla richiedente, sugli involucri, imballaggi e sulle carte di commercio.
4391	Ditta P.le Mormino e f.°, a Termini Imerese (Palermo).	28 id. »	La figura di un toro con sopra la parola *Extra*, il tutto racchiuso in un ellisse circondata dalla iscrizione *Shumac Steam Mills Bull Brand.* Seguono in basso le parole *Ventilated Shumac Warranted P.le Mormino & f. Termini near Palermo* disposte su cinque righe. Tutto il marchio è in color rosso. Questo marchio sarà applicato sui sacchi e sulle balle contenenti il sommacco.
4408	Zaccagnino Antonio, ad Apricena (Foggia).	8 luglio 1899	Un timbro circolare costituito da tre circoli concentrici formanti due corone, delle quali quella esterna porta la scritta: *Farmacia Zaccagnino Apricena* e l'interno: *Surge et ambula.* Nel centro vedesi il monogramma *U. T.* Questo marchio sarà applicato sulle bottiglie contenenti un liquido antimalarico di sua preparazione e sulle carte di commercio.
4462	Ditta G. Vivi & C.°, ad Albano Laziale.	31 agosto 1899	Etichetta quadrangolare con fondo a quadrelli in color terra di Siena, nel cui mezzo campoggia una croce bianca. In alto dell'etichetta v'è la scritta: *Fernet Croce Bianca — con diploma della Umanitaria Associazione Anonima — Albano Laziale — Ditta G. Vivi & C.° — Prov. di Roma*, su tre righe. Seguono tre leggende separate da una lineetta. La prima concerne la qualità del prodotto, la seconda il modo di impiegarlo e la terza contiene l'avvertenza di esigere il fac-simile della firma: *G. Vivi & C.°*, quale si vede impressa sull'angolo inferiore a destra. Questo marchio sarà applicato ai recipienti che contengono il *Fernet* fabbricato dalla richiedente.

Roma, 20 ottobre 1899.

Per il Direttore Capo della Divisione III
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 845,724 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 150, al nome di Pisani *Virginia* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Antonietta Cambiazzi, ved. Pisani, domiciliata in Voghera (Pavia), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pisani *Teresa Rosa Virginia*, fu Pietro, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 novembre 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè:

1. N. 1,038,109 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 55;

2. N. 1,072,611 per L. 45, intestato a Malvano Riccardo, Vittorio, *Arturo*, Margherita, Vittorina, Benvenuta ed Umberto fu Alessandro, minori, sotto la patria potestà della madre Levi Amelia;

3. N. 1,091,119 per L. 45;

4. N. 1,126,120 per L. 50, intestate a Malvano Vittorio, Margherita, Vittorina, *Arturo*, Benvenuta ed Umberto fu Alessandro, minori, ecc.;

5. N. 1,139,170 per L. 20;

6. N. 1,151,993 per L. 55, intestate a Malvano *Arturo*, Margherita, Vittorina, Benvenuta ed Umberto fu Alessandro, minori, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè il nome del contitolare Arturo vi doveva essere indicato con quello di *Beniamino-Arturo*, vero proprietaro delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 novembre 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,195,093 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 300, al nome di *De Vito* Angela di *Nicola*, nubile, domiciliata in Toritto (Bari), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Devito Angela di *Grazio Nicola*, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 novembre 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,187,409 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 300, al nome di Rigois Ernesta fu Salvatore, nubile, domiciliata in Castell'Alfero (Alessandria), vincolata d'usufrutto a favore di *Conte* Emanuele, brigadiere nei Reali carabinieri, ecc. fu così annotata di vincolo per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi d'usufrutto a favore di *Tomba* Emanuele, brigadiere nei Reali carabinieri, vero usufruttario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 novembre 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

Con decreto del Ministro del Tesoro, d'accordo con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 22 novembre 1899, il signor Biagio Mensi, R. notaio, residente ad Alessandria, è stato accreditato presso l'Intendenza di Finanza di quella città per l'autenticazione delle firme occorrenti nelle operazioni di Debito Pubblico e della Cassa dei Depositi e Prestiti.

Roma, il 22 novembre 1899.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 23 novembre, a lire 105,94

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

22 novembre 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	100,17 7/8	98,17 7/8
	4 1/2 % *netto*	109,28 1/4	108,15 3/4
	4 % *netto*	99,73 1/2	97,73 1/2
	3 % *lordo*	62,27 —	61,07 —

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO - Mercoledì 22 novembre 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 16).

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Comunica una lettera del senatore Faina Eugenio con cui si dimette da membro della Commissione permanente di finanze per ragioni d'ufficio che gli impediscono di prendere parte ai suoi lavori.

Prende atto di queste dimissioni ed avverte che nella prossima seduta del Senato si provvederà alla sua sostituzione.

Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro d'agricoltura, industria e commercio gli dà lettura della seguente domanda di interpellanza, già annunziata nella seduta di ieri:

« Il sottoscritto chiede interpellare l'on. ministro d'agricoltura sul sistema che vorrà tenere per l'acquisto dei cavalli riproduttori all'estero e sulle necessarie riforme direttive ed economiche nell'amministrazione dei Depositi stalloni dello Stato.

« EDUARDO GINISTRELLI ».

SALANDRA, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Accetta l'interpellanza del senatore Ginistrelli e propone che sia svolta nella seduta di lunedì prossimo.

(Non essendovi osservazioni, resta così stabilito).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione per la nomina di un segretario all'Ufficio di Presidenza.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

Si lasciano le urne aperte.

PRESIDENTE. Estrae a sorte i nomi dei senatori che fungeranno da scrutatori della votazione. Essi sono i senatori: Pascale, Mariotti e Odescalchi.

Indirizzo in risposta al Discorso della Corona.

GUARNERI. Dichiara che si asterrà dal votare l'indirizzo, perchè distribuito solo da pochi minuti. L'indirizzo deve essere studiato, meditato e pesato (rumori).

La sua condotta è ispirata dalle disposizioni del regolamento del Senato, che vogliono che ogni relazione sui progetti di legge sia distribuita almeno 24 ore prima della discussione.

Ora l'indirizzo vale quanto e più di un progetto di legge, ed il Senato vale più di una semplice Commissione.

Non chiede il rinvio della discussione, ma ha voluto far rilevare il fatto, che egli deplora, perchè non abbia a ripetersi.

Dice dell'importanza che presso altre Camere ha la discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Non capisce perchè si voglia in certo modo impedire al Senato di discutere questo indirizzo in risposta al discorso della Corona, che racchiude sempre il programma del Governo, epperciò merita la più ampia discussione dei due rami del Parlamento

Ecco perchè si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Gli duole e al Senato dorrà certo che il senatore Guarneri non possa prendere parte al voto, per il motivo che il testo del progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona non è stato distribuito prima che ne incominciasse la discussione.

È parso anche negli scorsi anni che fosse un debito di convenienza verso l'augusta persona del Re, che il testo del progetto di indirizzo non corresse per i giornali, prima ancora del momento in cui ne prendeva conoscenza il Senato.

Dal resto aggiunge che avendo il senatore Guarneri espresso il desiderio di prenderne conoscenza prima che incominciasse la seduta, questo suo desiderio venne senz'altro soddisfatto.

Non crede adunque che il senatore Guarneri abbia ragione d insistere sugli argomenti che, a suo giudizio, gli vietano di prendere parte al voto.

GUARNERI dichiara che egli non ha inteso dire alcuna cosa che potesse ferire il Senato. Si affretterebbe a ritirare, in questo senso, le sue parole.

Ricorda che l'anno scorso il progetto d'indirizzo venne distribuito molto prima della discussione e non ne derivò alcun inconveniente.

Nota che il progetto d'indirizzo della Camera dei deputati è stato stampato già dai giornali prima della discussione. Egli crede che con ciò nulla si sia fatto che possa essere ritenuto poco conveniente.

PRESIDENTE. Non essendosi presentata alcuna proposta concreta, e non sorgendo obbiezioni, invita il senatore Finali, relatore, a dar lettura del progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona.

FINALI, relatore, legge:

Sire!

La Vostra parola, che il Senato del Regno sempre reverente ascolta, cominciava col richiamo alla religione della patria, ispiratrice di alti propositi e di forti e nobili opere. Quella religione, come diede la forza per redimerci e costituirci in unità di nazione, così deve ognora avvalorarne alla ricerca ed al conseguimento dei mezzi più opportuni al suo progresso economico e morale.

Nell'imminente anno secolare si celebrerà qui in Roma, la capitale intangibile della nova Italia, una grande solennità della Chiesa: i cattolici d'ogni parte del mondo qui convenuti dovranno riconoscere, che il compimento del diritto nazionale italiano si concilia col libero e indipendente esercizio della autorità del Sommo Pontefice; al quale le nostre leggi hanno dato garanzie, che il Governo di Vostra Maestà nell'alternarsi dei partiti ha sempre rispettate e fatte rispettare (Bene).

Gode l'animo nostro per le ottime relazioni in che lo Stato si trova con tutte le Potenze: e plaudiamo alla avvenuta partecipazione dei rappresentanti dell'Italia a quella conferenza internazionale dell'Aja, che promossa da potentissimo monarca con intendimenti pacifici e civili, o prima o poi porterà i suoi frutti.

Noi ripiglieremo con animo sereno i nostri lavori, che poterono essere interrotti per contingenze politiche, ma non mai perturbati; e facciamo voti che al Senato sia dato compiere largamente ed efficacemente la sua funzione legislativa con un'equa e savia distribuzione del lavoro. Esamineremo quindi, colla maggiore cura, i progetti di legge, che ci siano direttamente dal Vostro Governo presentati o che perverranno già votati dall'altra Camera; fra i quali piacque alla Maestà Vostra accennarne uno, affidandone così che l'abolizione del provvedimento eccezionale di pubblica sicurezza possa avvenire senza danno e pericolo (Benissimo).

E alla riforma tributaria daremo il più sollecito studio, non alieni da quegli alleviamenti e da quei temperamenti, in ispecie rispetto ai consumi, che la ragione consiglia, e che la condizione del bilancio permetta.

La efficacia delle istituzioni, alle quali si è proclivi ad attribuire gli errori e le colpe degli uomini, si manifesta in modo eminente nel Parlamento e nel Governo, e quindi nelle leggi e nei provvedimenti che ne emanano; ma l'opera loro riesce sterile o non abbastanza fruttuosa, se ogni ordine di cittadini non coopera a pubblico vantaggio.

Per buona ventura la vita economica del paese nostro ogni dì progredisce; nonostante le sofferenze e i disagi di molti, le sue condizioni economiche sono incomparabilmente migliori di quel che fossero innanzi alla nostra costituzione politica: ma Governo e Parlamento non possono creare la pubblica prosperità, sibbene coi buoni ordinamenti, colle provvisioni e le opere che eccedono le forze dei privati, delle associazioni e degli enti locali possono dare proficuo impulso alla attività nazionale, aiutare le utili iniziative, rimovere gli ostacoli al miglioramento delle industrie, ed in ispecie dell'agricoltura, che ora per cause diverse trovasi in sofferenza.

Sire!

Grati alla fiducia, che la Vostra augusta parola ci ha espressa, auguriamo che la presente Sessione legislativa sia provvidamente feconda. Fidenti in Voi e a Voi devoti, ci avrete sempre e tutti concordi nella ricerca del pubblico bene e a difesa delle patrie istituzioni (Vive e generali approvazioni).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pone ai voti l'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

(È approvato all'unanimità meno uno).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio delle urne.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Estrae a sorte i nomi di nove senatori (sette effettivi e due supplenti) che, in unione della Presidenza, formeranno la Commissione che presenterà a S. M. il Re l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Essi sono i senatori:

Cremona, Zanolini, Guerrieri-Gonzaga, Pallavicini, Cerruti Cesare, Cucchi, Schupfer (membri effettivi);

Astengo, Lancia di Brolo (supplenti).

La seduta è sospesa durante lo spoglio delle schede.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un segretario all'Ufficio di Presidenza.

Senatori votanti 66.

Maggioranza 34.

Eletto il senatore Colonna Fabrizio principe d'Avella con voti 59.

PRESIDENTE. Avverte che domani alle ore 15 si riuniranno gli Uffici.

Il Senato è convocato a domicilio.

Levasi (ore 16,50).

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Londra, al *Journal des Débats:*

Si calcola che fino ad ora circa trenta mila uomini sono sbarcati nell'Africa australe. Gli altri arriveranno entro la settimana corrente.

Il Dipartimento della guerra completa i battaglioni che ebbero gravi perdite, prelevando gli uomini sulle unità appartenenti agli stessi reggimenti e che sono di guarnigione nel Regno Unito.

Si calcola che la divisione Mettuer metterà in linea circa diecimila uomini, almeno, nella sua marcia su Kimberley. La sua prima brigata è composta di quattro battaglioni, tre batterie d'artiglieria montata, una compagnia del genio, una compagnia di ferrovieri, molta cavalleria e fanteria montata.

Al Natal, il generale sir G. T. Chery avrà ai suoi ordini circa diecimila uomini di truppa regolare, senza contare i contingenti coloniali, le truppe di polizia della colonia e la brigata navale.

Si crede generalmente che il cómpito più grave incomberà a questo generale.

Nei circoli militari predomina l'opinione che si debba effettuare la partenza della divisione di sir C. Warren, la quale sarà assolutamente necessaria per colmare i vuoti eventuali. Non sarebbe da far le meraviglie se il Governo si trovasse costretto di mobilizzare, tra qualche giorno, una sesta divisione.

***

Un'agenzia telegrafica di Londra pubblica un telegramma da Washington, nel quale si annunzia che il Governo degli Stati-Uniti ha venduto all'Inghilterra tutte le navi superflue che verranno adoperate dagli inglesi come navi da trasporto.

Il partito del Centro, a quanto pare, non farà un'opposizione intransigente. La sua obbiezione capitale contro il progetto è quella delle spese, che saranno in fatti colossali. Esso vuole essere assicurato che il miliardo, in cifra tonda, che esigeranno le nuove costruzioni navali, non avrà per conseguenza la creazione di nuove imposte. Se il Centro potrà avere questa assicurazione, il Governo potrà fare assegnamento sul suo appoggio, ed il progetto avrà grandi probabilità di essere adottato.

***

Respinto dal Parlamento germanico il progetto di legge relativo alla protezione degli operai decisi a continuare il lavoro in tempo di sciopero, la questione che viene ora di preferenza dibattuta è quella dell'aumento della flotta.

Mentre una parte dei liberali, che riconoscono come loro capo il Rickert, hanno impresa una vigorosa campagna contro il piano dell'aumento, l'altra frazione liberale, coi signori Rickert, Barth, Siemens, ecc., ha deciso di esaminare il progetto del Governo con imparzialità ed obbiettivamente. Ciò equivale alla promessa di perseverare nella via tenuta or sono diciotto mesi, quando si è votato il primo progetto del *sessennato navale*. Questa frazione di liberali comprende i deputati delle città marittime, i rappresentanti d'importanti interessi coloniali e commerciali, i quali attendono dei grandi vantaggi dalla creazione di una flotta potente capace di estendere l'opera sua su tutti i punti del mondo.

Si è costituita a Berlino un'Associazione per la propaganda in favore dell'aumento della flotta mediante conferenze pubbliche. Vi hanno già aderito parecchi professori e giornalisti. Le prime conferenze avranno luogo a Berlino e saranno tenute dai professori Schmoller e Wagner e dal vice-ammiraglio R. Werner.

***

Il Governo imperiale di Germania ha deliberato di fare un esperimento interessante a Samoa. Abbandonando la consuetudine di dare alle Colonie l'Amministrazione burocratica della Metropoli, esso intende dare a Samoa degli ordinamenti più in rapporto coi costumi degli abitanti.

Non vi saranno truppe coloniali, ma una semplice milizia indigena. Un Governatore, alcuni giudici e un Ufficio di dogana basteranno ad assicurare gli altri servizî della nuova Colonia.

Il Lloyd di Brema stabilirà un servizio regolare fra la Germania e l'Asia.

***

L'Imperatore d'Austria ha ricevuto di questi giorni in udienza i deputati più influenti della Camera.

Ai deputati tedeschi l'Imperatore dichiarò che, nelle attuali condizioni, soltanto un Ministero d'impiegati potrà riuscire a stabilire il normale funzionamento della Camera. Perciò l'Imperatore annette grandissima importanza acchè il Ministero Clary rimanga al potere fino a tanto che saranno risolte le questioni pendenti e di somma urgenza per lo Stato. Per l'avvenire l'Imperatore si riserva ulteriori provvedimenti.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

In Campidoglio. — Il Consiglio Comunale di Roma è convocato, in seduta pubblica, per la sera del 27 corrente, ore 21.

Oltre varie deliberazioni di Giunta, prese ad urgenza, e la rinnovazione di parecchie Commissioni municipali, l'ordine del giorno presenta, fra le altre, le seguenti proposte:

— Ricorsi elettorali.

— Bilancio preventivo per l'esercizio 1900.

— Nomina dei revisori dei conti dell'esercizio 1899.

— Conto consuntivo per l'esercizio 1898.

— Concorso per dieci posti d'alunno presso l'Amministrazione Comunale.

— Sistemazione delle contabilità relative alla spesa occorsa per i lavori di rinforzo al ponte di Ripetta.

— Id. ai fitti figurativi dei locali per uso di ufficio del Piano Regolatore.

— Domanda dell'uso del teatro comunale Argentina per un corso di rappresentazioni nei mesi di marzo ed aprile.

Vigilanza sulla circolazione monetaria. — Ieri, sotto la presidenza del senatore Lampertico, si riunì la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione. Dopo aver deliberato sopra alcune quistioni, sottoposte al suo esame dall'Amministrazione del Tesoro, ed averne delegato altre allo studio di una Sottocommissione, la Commissione deliberò di riunirsi ancora nella prima metà del prossimo dicembre per la continuazione dei suoi lavori.

Croce Rossa italiana. — Ieri partirono da Napoli, dirette a Lourenço Marquez, 66 casse di materiale sanitario, cotone, garza, bende, sublimato corrosivo, nonchè 20 borse chirurgiche, inviate in dono dalla Croce Rossa italiana ai feriti Boeri dell'attuale guerra.

L'altra sera poi partirono da Palermo, dirette al Capo di Buona Speranza, 630 casse di marsala, cognac, vino porto, anisetta e sugo di limone, complessivamente 8000 bottiglie, che la Croce Rossa italiana invia in dono ai malati e feriti inglesi dell'attuale guerra.

L'intera spesa dell'acquisto e dell'invio a destinazione dei suddetti conforti è sostenuta dal Comitato centrale della Croce Rossa italiana in Roma.

Tassa sui domestici. — Il Sindaco di Roma, con pubblico manifesto, avverte gl' interessati che il 2° ruolo suppletivo dei contribuenti della tassa sui domestici e sulle vetture private per l'anno 1899, compilato in base alle denuncie ricevute ed agli accertamenti fatti d'ufficio, notificati a tutto il mese di ottobre p. p., è ostensibile all'albo pretorio.

Gl'inscritti nel ruolo sono da questo giorno legalmente costituiti debitori della somma ad ognuno di essi addebitata, ed è loro obbligo di pagarla all'esattoria comunale, posta in via dei Cestari, n. 21, in una sola rata alla scadenza del 10 dicembre 1899.

Contro le risultanze del ruolo, possono reclamare nel termine di 30 giorni da oggi al Consiglio comunale, od alla Giunta se trattasi di errori materiali.

Direttissimo Roma-Parigi-Londra. — A principiare da domani partirà settimanalmente da Roma, alle 10.30 ant., il treno di lusso « Calais-Rome-Express » il quale compierà il viaggio in sole 28 ore da Roma a Parigi e 36 ore per Londra.

La visita doganale sarà fatta dentro il treno, e senza che i viaggiatori ne abbiano a subire il minimo disturbo.

Marina militare. — Ieri l'altro le RR. navi *Etruria*, *Fieramosca* ed *Archimede* giunsero le prime due a Bahia, e la terza a Suda; la R. nave *Agostino Barbarigo* partì da Smirne.

Marina mercantile. — Ieri i piroscafi *Domenico Balduino* e *Bormida*, della N. G. I., giunsero a Bombay, il primo proveniente da Napoli ed il secondo da Hong-Kong; il piroscafo *Manilla*, anche della N. G. I., da Suez proseguì per Napoli.

ESTERO

L'Emigrazione negli Stati-Uniti d'America. — La *Rivista Commerciale* di New-York dice che dai rapporti statistici avuti dal « Bulletin of the Bureau of American Republics » risulta che l'emigrazione negli Stati-Uniti nel 1899 fu più numerosa degli anni scorsi. La cifra degli emigranti in quest'anno oltrepassa di 80,000 quella dell'anno scorso.

Mr. Terrence V. Powderly, capo del servizio d'emigrazione agli Stati-Uniti, ha fatto un riassunto dei rapporti trasmessi dai diversi porti dell'Unione, dai quali risulta che 311,715 stranieri sono sbarcati in America. Fra questi 195,277 di sesso maschile e 116,458 femminile. Nel 1898 il totale generale degli emigranti fu di 299,298; nel 1897 di 230,832; nel 1896 di 343,237; nel 1895 di 258,536 e nel 1894 di 285,631.

L'immigrazione nei due mesi di maggio e giugno di quest'anno fu rimarchevole, perchè superiore agli anni scorsi per gli stessi mesi; essa ammontò rispettivamente a 54,154 e 40,033.

Se questa cifra dovesse servire di base, l'ammontare degli emigranti in quest'anno dovrebbe raggiungere la cifra di 500,000.

Durante gli anni precedenti l'ufficio di emigrazione prendeva nota solo della nazionalità di ciascun emigrante, ma nell'anno testè decorso, oltre la nazionalità, ha tenuto conto anche della razza.

Finora il numero degli emigranti appartenenti alla razza semitica non era conosciuto; essi erano classificati come Tedeschi, Russi o Polacchi. Durante gli ultimi 12 mesi, 37,415 ebrei furono ammessi in questi Stati.

Dei nuovi arrivati gl'italiani tengono il primo posto; essi rappresentano un totale di 78,730.

Il numero degl'Irlandesi immigranti fu di 32,345, di cui 18,625 di sesso femminile e 13,700 maschile; le irlandesi espatriano più facilmente degli uomini. Tutti i popoli del mondo, eccettuata la Vallachia (Principato della Rumenia) hanno dato degli emigranti; fra questi si contano 412 negri provenienti dall'Africa e 1633 chinesi, di cui 11 di sesso femminile.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BELFORT, 22. — Gli scioperanti del Dipartimento del Doubs si preparano a ritornare ad Audincourt. Il movimento di ritorno è già cominciato.

BUDAPEST, 22. — Le Sottocommissioni delle due Deputazioni per le quote delle spese comuni dell'Austria e dell'Ungheria si sono accordate stabilendo che la quota ungherese sia del 34,4 % e quella austriaca del 65,6 %.

DURBAN, 22. — Un dispaccio da Mooi River, in data di ieri, segnala movimenti di Boeri fra Eastcourt ed Highlands.

LONDRA, 22. — Il *Globe* ha da Capetown in data di iersera: La prima divisione che era accampata ad Orange River, al comando del generale Lord Methuen, è arrivata oggi a Witteputs, situata sulla ferrovia a nove miglia al Nord di Orange River.

BUDAPEST, 22. — L'accordo stabilito per la quota delle spese comuni dell'Austria e dell'Ungheria ha la durata di 10 anni, a cominciare dal 1° gennaio 1900.

Le deputazione ungherese ha già approvato l'accordo in seduta plenaria.

PARIGI, 22. — *Alta Corte di Giustizia.* — Dubuc termina il suo interrogatorio, negando di avere organizzato un Comitato insurrezionale a Caen ed affermando che non si accordò con nessuno degli altri imputati per il complotto. Chiede che gli si conceda la libertà provvisoria immediata.

Il Presidente Fallières rinvia l'esame di tale domanda ad una udienza ulteriore.

Si passa quindi all'interrogatorio di Brunet, il quale si dichiara repubblicano-rivoluzionario e fa una requisitoria contro gli attuali governanti, dicendo che sono prigionieri degli ebrei e dei frammassoni.

— Si procede all'interrogatorio di Cadly, Amministratore della Società della Gioventù antisemita, il quale si difende dall'accusa di avere ordito il complotto. Egli fa lungamente la storia dell'antisemitismo.

L'avv. Evain, difensore di Dubuc, presenta e svolge le sue conclusioni, colle quali chiede la libertà provvisoria pel suo difeso. Egli ritiene che questi, essendo socialista-rivoluzionario, non debba più tenersi in carcere dopo il 19 corr., dacchè in quel giorno la bandiera rossa sventolò per le vie di Parigi.

Il Procuratore Generale Bernard chiede l'aggiornamento delle deposizioni dei testimoni Lépine e Hennion, i quali sono posti in testa della lista dei testimoni.

Godefroy chiede che venga rispettato l'ordine primitivo per le deposizioni testimoniali.

L'udienza pubblica viene tolta alle ore sei pom.

La Corte si raduna in Camera di Consiglio per deliberare.

VIENNA, 22. — *Camera dei Deputati.* — Si respingono, con 171 voti contro 123, tutte le mozioni che chiedono venga messo in istato d'accusa il precedente Gabinetto presieduto dal conte Thun.

Gli Italiani si sono astenuti dal prender parte alla votazione.

LOURENÇO MARQUEZ, 23. — Gli Inglesi di Ladysmith, chiamati a soccorrere d'urgenza, Eastcourt, tentarono il 20 corr., notte tempo, di fare una sortita, ma questa fu loro impedita dai Boeri.

Il generale Joubert annunzia in un rapporto di avere tagliato la ritirata alle truppe inglesi che da Eastcourt marciavano su Maritzburg e di averle respinte sul Tugela.

DURBAN, 23. — 3,000 Orangisti bombardarono Mooi River, ma furono respinti.

LONDRA, 23 — Lord Salisbury è stato colpito da influenza ed è costretto a rimanere a letto.

PRETORIA, 23. — Secondo statistiche ufficiali, il Transwaal dal principio della guerra ebbe 90 morti e 200 feriti.

LONDRA, 23. — Il *Daily Telegraph* ha da Pietermaritzburg che un riparto di Boeri è apparso, martedì scorso, a trenta miglia all'Ovest di Pietermaritzburg.

Il *Daily News* ha da Pietermaritzburg: Gli Olandesi del Natal si uniscono ai Boeri.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 22 novembre 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì	762,3
Umidità relativa a mezzodì	46
Vento a mezzodì	N debole.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	Massimo 14°,6. Minimo 6°,1.
Pioggia in 24 ore	0.0.

Li 22 novembre 1899.

In Europa pressione elevata all'Ovest dell'Inghilterra a 776; bassa sul Golfo di Botnia a 733.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque alzato di circa 4 mm.; pioggiarelle negli Abruzzi e Puglie, pioggie in Sicilia.

Stamane: cielo sereno sul versante Tirrenico, vario nelle Isole, coperto o nuvoloso con qualche pioggia altrove; mare Adriatico mosso od agitato.

Barometro: 770 Torino, Parma, Venezia; 769 Genova, Firenze, Aquila, Pesaro; 767 Livorno, Roma, Foggia; 765 Sardegna, Palermo, Reggio, Brindisi.

Probabilità: venti freschi settentrionali; cielo vario sulla penisola, coperto o nuvoloso sulla Sicilia, qualche pioggia, mare Adriatico mosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 22 novembre 1899.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	sereno	calmo	14 9	8 0
Massa e Carrara	sereno	calmo	15 8	7 8
Cuneo	sereno	—	11 6	0 7
Torino	3/4 coperto	—	9 0	1 7
Alessandria	sereno	—	8 2	0 7
Novara	coperto	—	11 0	2 1
Domodossola	1/2 coperto	—	12 1	— 4 0
Pavia	3/4 coperto	—	10 9	— 0 8
Milano	1/2 coperto	—	10 1	2 2
Sondrio	sereno	—	11 6	0 5
Bergamo	coperto	—	10 0	5 1
Brescia	—	—	—	—
Cremona	nebbioso	—	9 1	3 5
Mantova	3/4 coperto	—	10 6	6 0
Verona	—	—	—	—
Belluno	3/4 coperto	—	10 0	0 5
Udine	sereno	—	10 7	2 3
Treviso	coperto	—	11 0	2 0
Venezia	coperto	calmo	11 2	4 4
Padova	coperto	—	11 5	2 8
Rovigo	1/2 coperto	—	13 4	3 0
Piacenza	coperto	—	8 9	0 3
Parma	coperto	—	9 3	2 5
Reggio nell'Em.	coperto	—	8 9	4 1
Modena	coperto	—	8 9	3 7
Ferrara	coperto	—	11 3	3 6
Bologna	coperto	—	9 2	4 8
Ravenna	coperto	—	12 1	3 9
Forlì	1/2 coperto	—	10 6	6 8
Pesaro	1/2 coperto	agitato	11 7	5 0
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	13 0	7 0
Urbino	sereno	—	7 3	3 0
Macerata	sereno	—	7 8	5 6
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	9 5	6 5
Perugia	sereno	—	10 0	4 6
Camerino	1/4 coperto	—	5 9	3 4
Lucca	sereno	—	14 9	2 9
Pisa	sereno	—	17 6	—
Livorno	1/4 coperto	calmo	15 0	8 0
Firenze	sereno	—	13 3	4 8
Arezzo	sereno	—	12 5	5 9
Siena	sereno	—	12 0	5 8
Grosseto	sereno	—	16 1	6 1
Roma	sereno	—	15 2	6 1
Teramo	3/4 coperto	—	8 6	5 6
Chieti	piovoso	—	10 0	1 0
Aquila	coperto	—	6 5	3 8
Agnone	sereno	—	8 5	3 0
Foggia	coperto	—	12 8	7 0
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	14 2	9 0
Lecce	1/4 coperto	—	15 7	8 5
Caserta	sereno	—	15 2	9 0
Napoli	sereno	calmo	14 2	9 0
Benevento	coperto	—	13 0	8 7
Avellino	1/2 coperto	—	11 0	6 9
Caggiano	3/4 coperto	—	8 7	4 2
Potenza	piovoso	—	8 9	3 3
Cosenza	sereno	—	14 0	4 0
Tiriolo	coperto	—	11 0	4 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	18 0	12 0
Trapani	3/4 coperto	calmo	17 6	12 2
Palermo	1/4 coperto	mosso	18 2	10 0
Porto Empedocle	1/2 coperto	legg. mosso	19 0	10 0
Caltanissetta	sereno	—	13 0	6 2
Messina	1/4 coperto	calmo	16 8	12 9
Catania	piovoso	calmo	15 8	10 4
Siracusa	3/4 coperto	mosso	17 6	11 0
Cagliari	1/4 coperto	calmo	18 0	12 5
Sassari	1/4 coperto	—	15 3	9 0

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.